

Al P.P. Dr. Ferro
x l'esecuzione

N. 3690/2014/21 R.G. N.R.
N. 3713/2014 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Decreto di sequestro preventivo
(art.321 C.P.P.)

Il Giudice per le Indagini preliminari Dottor Fiorenza GIORGI,
letti gli atti del procedimento penale nei confronti di

1. **FOTIA PIETRO**, nato ad Africo (RC) il 24.4.1969,
residente a Savona in Via Privata Olivetta 48/3
LIBERO
2. **FOTIA FRANCESCO** nato ad Africo (RC) il 9.2.1973,
residente a Savona in Via Privata Olivetta 48/5
LIBERO
3. **FOTIA Donato** nato ad Africo (RC) il 17.9.1970,
residente a Savona in Via Privata Olivetta 50/4
LIBERO
4. **CRIACO GIUSEPPE** nato a Reggio Calabria il 17.7.1990,
residente a Savona in Via Edmondo De Amicis 2/5-6
LIBERO
5. **CASANOVA REMO** nato a Savona in data 8.3.1967,
residente a Roccavignale (SV) in Località Case Rossi 34
LIBERO

3 MAR 2015

INDAGATI

del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 12 *quinquies* D.L.vo 306/1992 perché, in
concorso tra loro, previo concerto,

- **FOTIA PIETRO**, quale soggetto sempre effettivo titolare e *dominus* delle
tre società di cui immediatamente *infra* ed aventi tutte ad oggetto sociale
precipuo il trasporto per conto terzi e dei materiali di scavo presso le
discariche autorizzate, ossia il cd. "movimento terra":

- 1) **SCAVO-TER s.r.l.**, corrente in Vado Ligure (SV), costituita il
29.12.1999,

- 2) PDF s.r.l., corrente in Vado Ligure (SV), costituita il 5.2.2010 e partecipata dall'unico socio SCAVOTER s.r.l. ed avente la sede legale allo stesso indirizzo della società partecipante, interamente titolare di tutte le quote,
- 3) SE.LE.NI s.r.l., corrente in Savona, costituita il 4.4.2012,
- FOTIA FRANCESCO e FOTIA DONATO, fratelli germani di FOTIA PIETRO, e con il medesimo effettivi gestori, sempre (oltre che a tratti, anche, amministratori di diritto), di tutte le tre società predette,
- CRIACO GIUSEPPE, nipote dei fratelli FOTIA, già amministratore di diritto e legale rappr.te *pro tempore* di PDF s.r.l.,
- CASANOVA REMO, storico dipendente delle aziende della famiglia FOTIA

al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, allorché anzi plurimi procedimenti volti alla irrogazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali erano già pendenti nei confronti di FOTIA PIETRO, FOTIA SEBASTIANO, e FOTIA DONATO (soggetti ai quali erano come detto pacificamente riconducibili le società SCAVO-TER s.r.l. e PDF s.r.l.), dapprima costituendo *ex novo* la società SE.LE.NI s.r.l., in Savona, in data 4.4.2012 (condotta materiale spiegata da FOTIA DONATO e da FOTIA FRANCESCO), quindi, a distanza di una sola settimana, in data 11.4.2012, cedendo interamente le quote di assorbente partecipazione di SCAVO-TER s.r.l. nella società PDF s.r.l. (del cui capitale sociale – ripètesi – era *ab origine* interamente titolare SCAVO-TER s.r.l.) alla nuova società all'uopo testé costituita SE.LE.NI s.r.l. (condotta materiale spiegata da FOTIA DONATO, *eo tempore* legale rappr.te di SCAVO-TER s.r.l., dante causa, e da FOTIA FRANCESCO, *eo tempore* legale rappr.te di SE.LE.NI s.r.l., avente causa), e quindi, in data 4.3.2013, cedendo il 100% delle quote di SE.LE.NI s.r.l. a CRIACO GIUSEPPE e a CASANOVA REMO (condotta materiale tenuta da un lato da FOTIA DONATO e FOTIA FRANCESCO, danti causa, *eo tempore* titolari del 100% del capitale sociale di SE.LE.NI s.r.l., e dall'altro lato da CRIACO GIUSEPPE e CASANOVA REMO, aventi causa e acquirenti complessivamente dell'intera partecipazione dei cedenti, e dunque a quel punto, e finalmente, esclusivi titolari di tutte le quote di SE.LE.NI s.r.l.), realizzavano la sopra descritta operazione di intestazione fittizia della totale titolarità delle quote della società SE.LE.NI s.r.l., e quindi delle aziende e di una molteplicità di beni mobili e di beni immobili (già di proprietà di SCAVO-TER s.r.l., e di PDF s.r.l.) univocamente riconducibili ai fratelli FOTIA e - di fatto - sempre dai medesimi posseduti, amministrati, e controllati.

In Savona (notaio rogante in tutti i casi il Dottor Marco PINO), condotte spiegate alle date di cui al capo di imputazione, in corso di consumazione.

Letta la richiesta di sequestro preventivo dei beni aziendali e delle quote di proprietà delle società sopra elencate (SCAVO-TER S.r.l., P.D.F. S.r.l. e SE.LE.NI. S.r.l.) depositata dal Pubblico Ministero in data 11 novembre 2014;

Osserva:

Le complesse indagini, le cui conclusioni sono state compendiate nelle esaustive annotazioni di polizia giudiziaria redatte dal Centro Operativo di Genova della Direzione Investigativa Antimafia (ed in particolare nella notizia di reato datata 27 marzo 2014, e relativi allegati, nonché nei seguiti del 30 giugno 2014 e del 13 agosto 2014, con i rispettivi allegati), hanno permesso di raccogliere a carico delle persone sopra elencate elementi di più che sufficienti in ordine al reato loro ascritto in epigrafe, come subito si dirà, sintetizzando prima di tutto il percorso seguito dagli investigatori (anche attraverso il richiamo testuale ad alcuni dei passaggi fondamentali delle citate informative).

Innanzitutto, nell'ambito del costante monitoraggio degli appalti pubblici effettuato dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (allo scopo di verificare se nella realizzazione delle opere pubbliche ricorrono tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso), emergeva in modo incontrovertibile come le società e i mezzi dei FOTIA risultassero effettivi protagonisti (nel ruolo di subappaltatori) di un importante appalto pubblico nel distretto.

In particolare, come si legge alle pagine 4 e seguenti della notizia di reato 27 marzo 2014:

“(...) Nell'ambito di tale attività (di controllo), venivano svolti accertamenti nei confronti di un appalto di lavori, attualmente in corso in questa regione.

Si tratta del cantiere, ubicato in Genova, afferente la *“Realizzazione di viabilità in sponda destra del torrente Polcevera 1° sub lotto - collegamento tra la viabilità sponda destra, il ponte Pieragostini e le aree siderurgiche ex ILVA dismesse”*, finanziato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova e dall'Autorità Portuale del capoluogo ligure, che veniva aggiudicato in data 1.8.2008 per euro 2.328.670,00 dalla società *“SVILUPPO GENOVA s.p.a.”* (quale stazione appaltante), al *“CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI soc. coop.”*, che a sua volta affidava la commessa ad una sua consorziata la *“ORION soc. cons.”*.

Quest'ultima, cedeva, come da contratto del marzo 2013, il ramo d'azienda inerente l'esecuzione di opere edili e la realizzazione di costruzioni ed opere civili alla *“SITECO s.r.l.”*, che attualmente conduce le lavorazioni. L'intervento gode di finanziamenti provenienti dagli enti sopra indicati (Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova e dall'Autorità Portuale del capoluogo ligure).

In data 24.9.2013, personale di questo Centro Operativo si recava nei pressi della foce del torrente Polcevera, sito nel quartiere cittadino di Genova/Cornigliano ed effettuava un sopralluogo nel cantiere, ove era stata segnalata, da circa una decina di giorni, la presenza di un mezzo d'opera impegnato in uno scavo, recante quale insegna la scritta *“FOTIA GROUP”*. L'attività di osservazione, espletata anche attraverso rilievi video-fotografici (alcuni dei quali allegati all'informativa, n.d.r.), permetteva di accertare l'effettiva presenza di una macchina operatrice del tipo escavatore Hitachi, recante la scritta anzidetta sul braccio e sulla parte posteriore di esso, mentre era manovrata da un operaio, e - non lontano - anche la presenza di un autocarro bianco, modello Fiat Fiorino targato DY200MF, in sosta all'interno dell'area di cantiere. Si notava, altresì, nella stessa area di osservazione, a margine dell'area di scavo ed in posizione sottostante il ponte denominato Pieragostini, un autocarro di colore rosso targato EF916FJ (all. 01).

Gli approfondimenti consentivano di appurare che:

- il mezzo, targato DY200MF, risultava intestato alla società "SCAVO-TER s.r.l." (con sede in Vado Ligure, Via Bertola 1);
 - l'autocarro targato EF916FJ risultava intestato alla "UNICREDIT LEASING s.p.a." e locato alla società "P.D.F. s.r.l.", anch'essa avente sede in Vado Ligure (SV), via Bertola nr.1.
- L'escavatore ed il furgone sopra descritti venivano nuovamente notati nel cantiere in parola anche il successivo 26.9.2013. Circostanza degna di rilievo era il fatto che, a soli due giorni dal precedente controllo, durante il quale il personale operante aveva fatto ingresso nell'area delle operazioni attraverso un varco controllato da guardie giurate, gli adesivi riscontrati sulla macchina operatrice anzidetta erano spariti (all. 02). (...)"

Immediatamente, gli operatori della polizia giudiziaria si avvedevano della concomitante pendenza di alcune informazioni antimafia emesse dalla Prefettura di Savona ex art. 10 DPR 252/98, ed in particolare rilevavano che:

"(...) Entrambe le citate aziende savonesi risultavano destinatarie di provvedimenti antimafia interdittivi emessi dalla Prefettura di Savona: in data 21.06.2012, per la "SCAVO-TER s.r.l.", ed il successivo 27 giugno, per la "P.D.F. s.r.l." (all. 03).

In particolare per quest'ultima il provvedimento prefettizio aveva comportato non solo l'esclusione da qualsiasi lavoro pubblico, ma anche il diniego del rinnovo del permesso di accesso al porto di Savona per effetto di altro provvedimento (n.6515/UILP del 19 luglio 2012), emesso dall'Autorità Portuale di quella città, come conseguenza indiretta della citata interdittiva prefettizia.

L'interdittiva antimafia riguardante la società "P.D.F. s.r.l.", nonché il diniego del detto rinnovo erano stati, peraltro, impugnati dai legali della società davanti al T.A.R. Liguria - 1ª Sezione che, in data 21.12.2012, con l'ordinanza cautelare n.511/2012 Reg. Provv. Cau., si era così espresso: "... a) *sospende il provvedimento impugnato dell'Autorità Portuale di Savona;* b) *fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14/11/2013...*". In data 14.11.2013, il citato giudice amministrativo, accogliendo il ricorso della "P.D.F. s.r.l.", annullava tanto il provvedimento sospeso, quanto l'informativa prefettizia interdittiva antimafia a quello presupposta (all. 04).

Atteso che, in presenza dell'informativa del tipo appena citato, è preclusa alla società che la riceve, ex art.94 comma 1 del D.P.R. 159/2011, ogni possibilità di accesso ai lavori pubblici, questo Centro Operativo acquisiva la contrattualistica esistente presso la già citata stazione appaltante "SVILUPPO GENOVA s.p.a.", onde effettuare opportuni approfondimenti investigativi.

L'esame del carteggio confermava la presenza della società "P.D.F. s.r.l.", in qualità di sub-appaltataria nel cantiere citato, attraverso i seguenti due subcontratti stipulati con la ditta esecutrice, la già ricordata "SITECO s.r.l.":

- un subappalto, datato 4.7.2013, avente ad oggetto lavori di scavo, movimenti terra demolizioni e trasporti, per un importo complessivo pari ad € 62.000 (cfr. il contratto di subappalto sub all. 05);
- un contratto di nolo a caldo, datato 05.07.2013, avente ad oggetto il noleggio con operatore di macchine movimento terra e mezzi meccanici, per un importo massimo presunto pari ad € 33.800 (cfr. il relativo contratto sub all. 06).

In data 29.10.2013 questo Centro Operativo effettuava un ulteriore sopralluogo presso l'area di cantiere per cui si scrive, notando che all'interno della recinzione posta a perimetro della zona di scavo, oltre al mezzo d'opera già rilevato in data 24.09.2013 (l'escavatore tipo Hitachi), sostava una pala cingolata tipo Caterpillar mod.963C, di proprietà della società "SCAVO-TER s.r.l."

Infatti, sul lato destro della stessa, appena sotto la porta dell'abitacolo, come testimoniano le allegate immagini scattate nell'occasione, si potevano notare i residui di un'insegna adesiva, nella quale - benché parzialmente lacerata - si distinguevano la lettera "S" iniziale e le ultime due lettere "E" ed "R", nonché la località Vado Ligure (SV), il recapito telefonico 019886314 e l'indirizzo internet www.scavo-ter.it.

Secondo le informazioni ad oggi acquisite tramite la Stazione Appaltante, la società in questione non figura nell'elenco dei subappaltatori o simili, con ciò potendo sussistere le ipotesi di subappalto non autorizzato, di cui in rubrica, stante anche la circostanza che tanto l'impresa in parola, quanto la collegata "P.D.F. s.r.l." sono riconducibili alla famiglia FOTIA (all. 07-08).

In data 21.11.2013, personale di questo Centro Operativo si recava presso gli uffici della "SITECO s.r.l.", siti in Genova via Renata Bianchi nr.40, ove identificava il direttore del cantiere MAGISTRINI Fabio, il quale sentito in atti dichiarava:

"[omissis] ad oggi mi risulta come nel cantiere la sub-appaltataria (P.D.F. s.r.l. n.d.r.) abbia utilizzato tre mezzi d'opera tra quelli indicati nell'elenco che vi ho fornito ed in particolare un FIAT Hitachi, con benna o con martellone, un CAT 325 con martellone e benna, e una pala gommata CAT 963 tuttora in cantiere con l'escavatore Hitachi anzidetto.

Relativamente agli autocarri utilizzati per il trasporto dei detriti, gli stessi possono essere desunti dai formulari che vi ho esibito e dei quali avete acquisito copia con separato atto.

Dalla disamina dei formulari posso dire che la P.D.F. per questo lavoro ha impiegato 12 autocarri.

Per quanto in mia conoscenza tutti i mezzi utilizzati nel cantiere non recavano nessuna insegna riferibile ad aziende diverse dalla P.D.F. ” (cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali del MAGISTRINI prodotto come all. 08 alla annotazione più volte citata).

Ulteriore attività di accertamento svolta nei confronti della detta “P.D.F. s.r.l.” faceva emergere l’esistenza di altro sub-appalto (per effetto della determinazione dirigenziale n.360/43 datata 13.5.2013 del Servizio Appalti della Provincia di Lecco), per l’esecuzione di scavi, movimentazione e trasporto terra dell’importo di euro 34.215, da questa ricevuto da altra società (la “ICS GRANDI LAVORI S.p.A.” con sede in Roma) appaltatrice dei lavori di “Progettazione e realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte” (...) (cfr. pagine 5 – 7 dell’annotazione DIA 27 marzo 2014 cit.)

Preso atto della flagranza dell’illecito di cui all’art. 21 della Legge 646/82, la PG spiegava gli opportuni accertamenti ricostruendo le vicende soggettive delle persone fisiche e giuridiche interessate dal subappalto:

“(…) RISULTANZE ATTI CAMERA DI COMMERCIO SULLA “P.D.F.” E SULLA “SE.LE.NI.”

Per una migliore comprensione del successivo capitolo dedicato alla dinamica dell’interposizione fittizia, la presente informativa non può prescindere da una ricostruzione puntuale dei vari accadimenti societari che hanno interessato nel tempo la società “P.D.F. s.r.l.”, la cui sigla riconduce verosimilmente alle iniziali, anche in ordine di importanza, dei fratelli Pietro, Donato e Francesco FOTIA.

L’azienda veniva costituita, in data 5.2.2010, a seguito delle decisioni intervenute il 22.1.2010 nel consiglio di amministrazione della “SCAVO-TER s.r.l.”, allorquando FOTIA Donato (presidente), FOTIA Francesco e **ROSSO Simona** (nipote di FOTIA Sebastiano), nonché i sindaci **ALBEZZANO Guido** e **MARICONE Maurizio** rilevarono la necessità di costituire “... una nuova società per lo svolgimento dell’attività di trasporto conto terzi, in particolare rivolta al trasporto dei materiali di scavo presso le discariche autorizzate ...”.

Si deliberava, perciò, che detta società sarebbe stata interamente posseduta dalla “SCAVO-TER s.r.l.”, in qualità di unico socio, all’interno della quale le quote societarie, all’epoca e fin dal 2007, erano detenute dai predetti germani FOTIA Francesco e Donato (**all. 10-11**).

L’oggetto sociale della “P.D.F. s.r.l.” veniva stabilito - oltre a quanto sopra - anche per l’esercizio di impresa edile di costruzione, demolizione e riparazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili ed industriali, di altri impianti acquedotti e fognature opere stradali etc. al pari della società controllante.

La sede legale veniva stabilita presso lo stesso indirizzo della “SCAVO-TER s.r.l.”, nella via Bertola nr. 1 di Vado Ligure (SV), ed in seguito venivano aperte le seguenti altre unità locali in:

- Savona, via Braja nr.24;
- Milano, via Ippolito Nievo nr. 28/A, sede amministrativa;
- Torino, via Giolitti nr. 1.

Alla data di costituzione (5.2.2010), l’amministrazione della società “P.D.F. s.r.l.”, veniva affidata ad un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, composto da:

- FOTIA Pietro, presidente;
- ROSSO Simona, consigliere. Quest’ultima, in data 14.3.2011, lasciava la carica ed al suo posto subentrava, in qualità di consigliere CRIACO Giuseppe.

Il successivo 6 marzo 2010 lo stesso FOTIA PIETRO veniva nominato amministratore delegato della stessa società (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione in pari data fra i documenti di cui all’allegato 5 alla nota DIA 13.8.2014).



Il 23 marzo 2010, in linea coi progetti aziendali di cui sopra, il socio unico "SCAVO-TER s.r.l." effettuava la cessione del ramo d'azienda a favore della "P.D.F. s.r.l.", conferendo nella neo costituita "controllata" l'attività di trasporto di merci e rifiuti speciali conto terzi.

Il 19 maggio 2011 FOTIA PIETRO cessava dalle proprie funzioni di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "P.D.F.", cariche nelle quali veniva sostituito, rispettivamente, da MONTELEONE Tamara, (figlia di Michele e di SCIANDRA Luciana Elsa) e da CRIACO GIUSEPPE.

Quest'ultimo il medesimo giorno veniva nominato Amministratore delegato (vedi il verbale di assemblea ordinaria dei soci e quello del consiglio di amministrazione, entrambi in data 19 maggio 2011, fra i documenti di cui all'allegato 5, iscritti il 20 luglio 2011).

Nel corso dell'assemblea dei soci in data 12 settembre 2012 (iscritta il 4.10.2012) la MONTELEONE lasciava la carica societaria e, per l'effetto, il suddetto CRIACO già consigliere, diventava anche amministratore unico.

In data 17.4.2012, la totalità delle quote societarie (pari ad euro 85.000,00) detenute dalla "SCAVO-TER s.r.l.", in qualità di socio unico, veniva ceduta alla "SE.LE.NI. s.r.l." - della quale si parlerà successivamente -, comportando per quest'ultima il pieno controllo sulla "P.D.F. s.r.l.".

La "SE.LE.NI. s.r.l." era stata costituita alcuni giorni prima della suddetta cessione di quote, e cioè il 04.04.2012, ad opera dei fratelli FOTIA Francesco e FOTIA Donato (quest'ultimo già sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale come da proposta in data 27 febbraio 2012).

La sede di detta società era stata stabilita in Savona, Via Mistrangelo 7/4, e la medesima aveva per oggetto sociale l'assunzione e la cessione di partecipazioni e la gestione dei diritti sul capitale di altre imprese; tale attività poteva consistere anche in interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate. Inoltre, la stessa poteva effettuare l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione, la permuta, la gestione e la vendita di immobili di tutte le tipologie, di aree, anche edificabili, sia di proprietà che per conto terzi.

Alla data di costituzione, la società godeva di un capitale sociale pari ad euro 20.000,00, suddiviso in parti uguali tra i soci FOTIA Donato e Francesco.

In data 4.3.2013 le quote societarie venivano così ripartite:

- FOTIA Donato cedeva le sue quote pari ad un valore di euro 10.000 a CRIACO Giuseppe;
- FOTIA Francesco cedeva le sue quote di euro 10.000 a CRIACO Giuseppe (euro 9.000) ed a CASANOVA Remo (euro 1.000).

Il 29.4.2013, il citato FOTIA Francesco cedeva la sua carica di amministratore unico a CRIACO Giuseppe.

Per effetto di quanto sopra, a far data dal 4.3.2013, le quote societarie erano suddivise fra CASANOVA Remo, che deteneva 1/20 del capitale sociale, e CRIACO Giuseppe ne che deteneva i restanti 19/20 assumendo la carica di amministratore unico, oltre che della "P.D.F. s.r.l.", anche della "SE.LE.NI. s.r.l. (...)" (cfr. la nota DIA 27 marzo 2014 cit. alle pagine 8 – 10).

Già dalla succinta ma analiticamente completa ricostruzione della DIA, appare pienamente evidente la soggettiva interposizione realizzata dai FOTIA a partire dalla costituzione della SE.LE.NI. S.r.l.: la creazione di quest'ultima persona giuridica, in astratto ed in concreto priva di qualsiasi seria e credibile logica d'impresa, veniva divisata e progettata solo ed esclusivamente per elidere progressivamente qualsiasi *link* fra le storiche aziende di famiglia dei FOTIA e le persone dei tre fratelli odierni indagati.

Ed allora, la DIA proseguiva con una serrata analisi dei protagonisti della vicenda in discussione:

“Queste compagini societarie ruotano entrambe attorno alle figure di **CRIACO Giuseppe** e dei fratelli **FOTIA Donato e Francesco**, pertanto appare opportuno analizzarne i ruoli nella vicenda:

a) CRIACO Giuseppe è figlio di **CRIACO Francesco** e di **FOTIA Adalgisa**, e risiede in Savona via Edmondo De Amicis nr. 2 int.5/6.
FOTIA Adalgisa è sorella dei fratelli FOTIA Francesco, Donato e Pietro, mentre CRIACO Francesco ha rivestito la carica di direttore tecnico nella menzionata “SCAVO-TER s.r.l.” fino al giorno 1.2.2006.

CRIACO Giuseppe, senza pregiudizi di polizia, è tuttora residente presso l’abitazione dei nonni materni FOTIA Sebastiano e **BRUZZANITI Giuseppa**, in Savona via Edmondo De Amicis nr. 2 int.5/6 ed è stato controllato dalle forze di polizia nelle sottoelencate circostanze:

- 10.4.2013, in Tortona (AL), a bordo dell’autovettura EN443TX intestata a “GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI s.p.a.” e locata alla società “SCAVO-TER s.r.l.”. Con la stessa autovettura è stato controllato, in data 24.09.2013, in Lecco, con FOTIA Donato, mentre in località Cabiato (CO), in data 27.12.2012, è stato controllato con FOTIA Francesco;

- 12.11.2011, in Savona, a bordo dell’autovettura targata EG034EC, locata alla “SCAVO-TER s.r.l.”, unitamente a **SARNO Fabio**, con pregiudizi di polizia per furto, truffa e spendita di monete false;

- 27.5.2011, in Andora (SV), a bordo dell’autovettura Punto Evo 1.3 targata DZ368ZV, intestata a “SCAVO-TER S.r.l.”, unitamente a **MACCARONE Giuseppe**, con precedenti per detenzione armi ed esplosivi non autorizzata, falso, violazione art. 73 DPR 309/90, estorsione. Inoltre MACCARONE è stato coinvolto nell’indagine “KARISMA”, condotta dall’Arma di Imperia, che ha svelato l’esistenza di un gruppo criminale dedito all’attività di reclutamento ed induzione alla prostituzione capeggiato da **DE MARTE Michele**.

Si ritiene opportuno evidenziare come nel testo dell’o.c.c.c. dell’Autorità Giudiziaria di Imperia emerga, in maniera netta, l’utilizzo di *metodologie tipicamente mafiose* con la finalità di acquisire ingiusti profitti, ma anche *rispettabilità* all’interno di quella comunità criminale (si noti che con sentenza 18.12.2013 il Tribunale di Imperia, ha condannato **DE MARTE Michele** – contiguo al gruppo dei **PELLEGRINO** - alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, ritenendolo responsabile in concorso con altri di estorsione e sfruttamento della prostituzione).

Il contesto criminale del suddetto **DE MARTE** è riconducibile alla cosca della ‘ndrangheta “**GIOFFRÈ-SANTAITI**” di Seminara (RC) ed è molto vicino al gruppo seminarota dei **PELLEGRINO** di Bordighera, già coinvolti in vicende di matrice mafiosa e sottoposti alla sorveglianza speciale di PS per la durata di anni cinque, con contestuale confisca del patrimonio consistente in beni immobili, mobili, disponibilità bancarie e postali, titoli di credito, quote e proprietà di società per un valore complessivo pari a circa 9 milioni di euro. Peraltro la madre dei fratelli Michele, Giovanni, Maurizio e Roberto **PELLEGRINO** è **DE MARTE Vincenza**.

- 28.10.2010, in Melito Porto Salvo (RC), a bordo dell’autovettura targata DC556RS intestata al padre **CRIACO Francesco**;

- 7.11.2009, in Savona, piazza Diaz, unitamente a **SGUERSO Tiziano**, con precedenti per lesioni personali, sequestro di persona, rapina, favoreggiamento personale e violenza privata, e **VILLARDITA Gaetano**;

- 11.8.2009, in Bovalino, a bordo dell’autovettura targata DV943WJ a lui intestata, unitamente a FOTIA Sebastiano. Un altro controllo è stato eseguito il 05.07.2009 sempre a bordo della citata vettura.

Numerosi sono i controlli individuali di **CRIACO Giuseppe** a bordo delle sottoelencate autovetture:



- targata EK539HM intestata alla "GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI s.p.a." e locata alla "P.D.F. s.r.l." ed in particolare nelle date: 14.11.2013, 16.04.2013, 15.03.2013, 03.08.2012, 06.04.2012;

- targata DZ368ZV, intestata alla "SCAVO-TER s.r.l.", controllato nelle date 27.05.2011, 29.03.2011, 27.08.2010, 15.04.2010;

b) **FOTIA Donato**, è figlio di Sebastiano e BRUZZANITI Giuseppa, e risiede in Savona, via Privata Olivetta nr. 50/4.

E' coniugato con **SCORDO Vittoria**, con cui ha avuto due figli: **FOTIA Giusy** e **FOTIA Leo**.

Annovera pregiudizi di polizia per corruzione e turbativa d'asta, per sub-appalto non autorizzato, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, falsità ideologica.

I controlli del territorio non hanno fatto emergere frequentazioni controindicate ad eccezione però di quello estremamente qualificato effettuato, in data 1.1.2006, in Africo (RC), allorquando FOTIA Donato veniva identificato unitamente a **VERSACI Mario**, con precedenti per truffa, violazione sulla normativa delle armi e favoreggiamento.

VERSACI è stato destinatario di provvedimento restrittivo della D.D.A. di Reggio Calabria, nell'ambito dell'indagine denominata "REALE" e condotta dal ROS Carabinieri reggino, per aver fatto parte di un'associazione mafiosa con riguardo alla cosca "PELLE" di San Luca.

L'arresto avveniva proprio all'interno dell'abitazione di FOTIA Donato, dove **VERSACI** si trovava con la sua famiglia.

Così recita il capo di imputazione:

« per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con, tra gli altri, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl. 87, Ficara Giovanni cl. 64, Morabito Rocco cl. 60, Latella Antonino, Pesce Vincenzo, Pesce Antonino, Pesce Francesco, Iamonte Carmelo, Ursino Antonio, Marvelli Giuseppe, Ietto Francesco, Maisano Filiberto, Comisso Giuseppe, Aquino Rocco, Iamonte Remingo, Gattuso Francesco, Gattuso Nicola, Manglaviti Antonio, Oppedisano Domenico cl. 30, Giofrè Bruno, Praticò Sebastiano e numerosi altri soggetti (nei cui confronti si procede separatamente nell'ambito del procedimento 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A., comunemente denominato "Il Crimine") dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ».

c) **FOTIA Francesco**, è figlio di Sebastiano e BRUZZANITI Giuseppa; risiede in Savona alla via Privata Olivetta 48 ed è coniugato con **SCORDO Vittorina**, con cui ha avuto una figlia, **Giusy**.

FOTIA Francesco ha pregiudizi di polizia per estorsione (2012-2013) e per turbata libertà degli incanti; mentre SCORDO Vittorina è figlia di **SCORDO Leo**. Il gruppo familiare degli SCORDO è riconducibile all'aggregato mafioso di Africo (RC), che vede al vertice **MORABITO Giuseppe** meglio noto come "u Tiradrittu".

E' stato oggetto di numerosi controlli del territorio, ma non sono emersi contatti degni di nota, ad eccezione di quelli occorsi nelle sotto indicate date:

- 30.9.2007, in Vado Ligure (SV), a bordo dell'autovettura SMART Fortwo targata DF311AL intestata a **CONDIPODARO MARCHETTA Rosaria**, senza pregiudizi di polizia, unitamente a **RAFFA Giorgio**, con precedenti per lesioni personali, traffico di stupefacenti, violenza sessuale e danneggiamento;

- 1.4.2004, in Savona, cantiere edile sito in via Cadorna, unitamente a **VACCARI Pasquale**, con pregiudizi di polizia per traffico di stupefacenti e furto aggravato, **CACCAVALE Pasquale**, con pregiudizi di polizia per 12 quinquies e divieto di detenere armi da fuoco. (...). (Ancora la nota DIA 27.3.2014 cit., alle pagine 10 – 14).

Ora, premessa la qualità e la patente sussistenza del cd. "indice di mafiosità" in capo ai soggetti in discussione (almeno ad avviso della DIA e della Prefettura di Savona, e non senza sottolineare la totale irrilevanza, in questa sede, del mancato riconoscimento della bontà delle citate interdittive antimafia da parte del giudice amministrativo), giova



sicuramente ripercorrere con scrupolo la ricostruzione delle serrate tempistiche della vicenda in punto evoluzione societaria e irrogazione delle misure interdittive, ricostruzione essenziale ai fini della configurabilità del contestato delitto di cui all'art. 12 *quinquies* D.lgs. 306/92.

"(...) COMPOSIZIONE SOCIETARIA DELLA "SCAVO-TER S.R.L." E RESPONSABILITA' DI FOTIA PIETRO

La società "SCAVO-TER s.r.l." veniva costituita, in data 29.12.1999, nella forma giuridica di società in accomandita semplice, poi trasformata in società a responsabilità limitata in data 30.12.2004, nella quale risultavano soci i tre fratelli FOTIA Pietro, Francesco e Donato, quest'ultimo con la carica di amministratore. In data 1.2.2007, FOTIA Pietro donava le quote sociali ai fratelli che attualmente detengono equamente l'intero capitale sociale pari ad euro 200.000,00.

Dagli accertamenti svolti a mezzo la banca dati della Camera di Commercio è stato possibile appurare che la società ha sede legale in Vado Ligure (SV), via Bertola nr.1, allo stesso indirizzo della richiamata "P.D.F. s.r.l." e dispone di:

- un'unità locale, in Vado Ligure (SV) via Tommaso Passo Carraio 151;
- una cava, in Cosseria (SV) Cavalcavia Rianazza;
- un impianto, sito in Vado Ligure (SV) via San Genesio;
- un ufficio amministrativo/deposito, sito in Savona alla via Braja 24, ove vi è anche ubicato l'ufficio periferico della "P.D.F. s.r.l.";
- un ufficio amministrativo, sito in Caravaggio (BG) via Circonvallazione Specchio nr. 11;
- un'unità locale, in Milano via Ippolito Nievo nr. 28/A, ove vi è anche ubicata l'unità locale della "P.D.F. s.r.l.".

Il suo oggetto sociale riguarda: *l'attività di escavazione, demolizione e costruzione edile utilizzando mezzi meccanici sia di proprietà, sia acquistati mediante contratti di noleggio o di leasing, movimento terra, scavi in genere, etc.*

Come già detto, in data 21.6.2012, la "SCAVO-TER s.r.l." veniva raggiunta da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Savona, provvedimento prima impugnato dai suoi amministratori al T.A.R. Liguria (che però in data 29.11.2012 – *rectius*, con sentenza 11 gennaio 2013 n.d.r. - respingeva il ricorso) e poi, appellato al Consiglio di Stato (impugnativa tuttora pendente).

A seguito di una richiesta di aggiornamento della posizione della società formulata dagli interessati, sulla scorta di quanto indicato dal T.A.R. ligure, che nell'ambito della sentenza di rigetto tratteggiava alcuni principi a cui la Prefettura avrebbe dovuto ispirarsi per una rivalutazione della questione, la stessa autorità di Governo savonese emetteva una seconda informativa interdittiva antimafia, datata 14.3.2013, che di fatto confermava le decisioni precedenti.

Questa seconda interdittiva veniva, peraltro annullata dal TAR Liguria, in data 28.11.2013, in quanto basata su elementi diversi rispetto ai precedenti e ritenuti non idonei a suffragare l'esistenza del pericolo del tentativo di infiltrazione mafiosa (...). (Così, l'annotazione DIA 27 marzo 2014, pagine 14 e 15).

Pacifica appare altresì la qualità di FOTIA Pietro, da sempre *deus ex machina* ed effettivo gestore della SCAVO-TER e di tutte le società di famiglia:

"(...) Appare doveroso ricordare che a seguito delle indagini relative al proc. pen. nr.4403/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Savona, meglio noto come operazione "DUMPER", è emerso in maniera incontrovertibile il ruolo di *gestore di fatto* di FOTIA Pietro il quale, interrogato dal PM nell'ambito del citato procedimento, aveva così riferito:

« Sono formalmente dipendente della SCAVO-TER, con funzioni di direttore amministrativo. In concreto ho compiti decisionali in posizione superiore a quella dei miei fratelli che pure ricoprivano le cariche formali di legali rappresentanti. Non ho cariche formali perché in passato ho avuto un processo dal quale sono stato successivamente assolto: è risultato per un po' sul registro dei carichi pendenti. Formalmente non rivesto neppure qualità di socio » (cfr. interrogatorio datato 1.6.2011).



Tale assunto è ulteriormente avvalorato dal Tribunale di Savona che nell'ambito del rigetto della misura di prevenzione patrimoniale, a pag. 14, scrive:

« *Pietro, il quale, di fatto, è l'amministratore ed il dominus della SCAVO-TER s.r.l. ...* » (cfr. il decreto 14.8.2012 emesso nel procedimento n.1/2012 Mis. Prev.)

E ancora, per quanto concerne i veri gestori di fatto della società "P.D.F. s.r.l.", appare opportuno riferire delle dichiarazioni rese a personale di questo Centro Operativo da MAGISTRINI Fabio, direttore del cantiere oggetto della presente informativa, il quale rispondendo alla domanda sui soggetti con i quali intratteneva rapporti con la "P.D.F. s.r.l.", dichiarava:

« *... in relazione ai lavori subappaltati a P.D.F. Srl, ho intrattenuto rapporti diretti e personali con tale geometra CALCAGNO, il quale successivamente è stato sostituito da tale geom. CASANOVA Remo. Con quest'ultimo ho avuto la quasi totalità dei rapporti, sia commerciali, (fatture, documenti di trasporto, formulari etc), sia di carattere tecnico-operativo per quanto concerne i trasporti e gli scavi. Oltre a questi due soggetti, con i quali interloquisco normalmente, ho avuto rapporti anche con tale CRIACO, che conosco come legale rappresentante dell'azienda, il quale in tre occasioni si è presentato nel mio ufficio di via Renata Bianchi, per la firma di documenti contabili, nonché con altri due individui, presentatisi come FOTIA, che non avevo mai visto prima ...* ».

Di fronte all'esibizione a video di fotografie ritraenti FOTIA PIETRO e FOTIA DONATO questi dichiarava di riconoscere entrambi come gli interlocutori della "P.D.F. s.r.l." in precedenza citati, aggiungendo:

« *Preciso, nella circostanza sopra riferita, unitamente al CALCAGNO avevo incontrato presso gli uffici ORION, il FOTIA Donato, persona che ho incontrato in un paio di occasioni anche nei mesi successivi presso il cantiere in parola, accompagnato, stavolta, sempre dal CASANOVA Remo; entrambi, poi, sono stati da me incontrati, probabilmente nel mese di ottobre 2013, anche presso la sede legale della mia azienda sita in Reggio Emilia (RE) in occasione della trattazione di problematiche inerenti la fatturazione dei viaggi e dello smaltimento della terra. [...] L'altro FOTIA, che apprendo chiamarsi Pietro, è stato da me incontrato presso il cantiere in argomento per la prima ed unica volta qualche giorno fa e precisamente in data 11.2.2014, quando ivi è giunto in compagnia del già citato CRIACO. Il motivo della loro visita era relativo al fatto che il mio responsabile diretto a Reggio Emilia, presso la SITECO, sig. TIRABASSI Massimo, venendo a Genova per altri fatti, mi aveva espresso l'esigenza di incontrare i vertici di P.D.F. Srl; pertanto il 10 u.s. ho chiamato il geom. CASANOVA, col quale abbiamo concordato un incontro per il giorno successivo. A tale incontro, convenuto presso il cantiere, si sono presentati, come poc'anzi accennato, il FOTIA Pietro ed il CRIACO* » (cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali del MAGISTRINI in data 13 febbraio 2014 in all. 19).

Le dichiarazioni tanto del MAGISTRINI sono quindi estremamente eloquenti di una posizione di vertice, attuale, di FOTIA Pietro all'interno del gruppo aziendale in disamina. Infatti è proprio MAGISTRINI che riferisce della necessità di far dialogare il suo superiore gerarchico TIRABASSI con i vertici della "P.D.F. s.r.l.". In quella occasione, e precisamente in data 11.2.2014, presso gli uffici genovesi della "SITECO s.r.l.", si presentano FOTIA Pietro, che non ha più alcuna carica sociale in nessuna delle società del gruppo FOTIA e l'amministratore della "P.D.F. s.r.l.", CRIACO Giuseppe. (...)» (ancora la notizia di reato 27.3.2014, pagine 16 e 17).

I

Sempre in merito alla effettiva posizione apicale di FOTIA PIETRO si ritiene opportuno rammentare che quest'ultimo risulta essersi presentato al cospetto dell'ingegnere SCILIO Giuseppina, capo settore edilizia universitaria dell'area risorse immobiliari e strumentali dell'Università "Bicocca" di Milano. Tale visita era conseguente all'atto formale di revoca, prodotto dalla citata stazione appaltante in data 08.02.2013, del subappalto ottenuto dalla "SCAVOTER s.r.l.", nell'ambito delle opere relative all'affidamento di opere di scavo realizzazione paratie e movimentazione terra (cfr. pagine 24 e segg. dell'annotazione 30.6.2014 citata)

in relazione a tale incontro la citata professionista ha dichiarato: "A seguito della revoca del sub-appalto alla SCAVO-TER, di cui agli atti in vostro possesso, in questi uffici si è presentato il sig. FOTIA Pietro, al fine di perorare la causa della SCAVO-TER in relazione ad una eventuale rivalutazione della revoca al sub-appalto. Lo stesso



nell'occasione riferiva di aver presentato alla Prefettura di Savona un'istanza di riesame dell'interdittiva in costanza dei procedimenti giurisdizionali in corso. La sottoscritta rispondeva al sig. FOTIA Pietro che avrebbe valutato la sua richiesta e che sarebbe stato informato dell'esito". (cfr. il verbale di sommarie informazioni della SCILIO in data 21 maggio 2014 in atti come allegato "G" alla nota 30.6.2014).

Né può sottacersi come, all'epoca in cui FOTIA PIETRO era detenuto a domicilio a seguito di provvedimento emesso da questo Giudice nel procedimento N.4403/2010 R.G. N.R., i suoi difensori avessero chiesto che egli fosse autorizzato a recarsi per tre giorni alla settimana presso gli uffici della SCAVO-TER S.r.l. *"al fine di poter collaborare con i propri fratelli nell'amministrazione e gestione della società"*, facendo presente che i contatti fra la detta società e le banche erano *"sempre stati curati e mantenuti personalmente dall'indagato"* - e ciò nonostante lo stesso non risultasse amministratore ma semplicemente socio della detta impresa sociale, come osservato dalla scrivente nell'ordinanza con la quale respingeva l'istanza, rilevando che *"la circostanza (prepotentemente emersa dagli atti di indagine) che egli ne fosse l'amministratore ed il dominus in via di fatto non poteva avere alcun rilievo"* (cfr. l'istanza depositata il 13 luglio 2011 e il provvedimento di questo G.I.P. datato 16 luglio 2011 in atti).

Ancora, interrogato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale N.1433/2010 R.G. N.R. (che lo vedeva prima indagato e poi imputato di frode fiscale) lo stesso FOTIA PIETRO dichiarava: *"ammetto di aver ottenuto dalla SCG S.r.l. la fattura per operazioni inesistenti indicato nel capo 2 dell'ordinanza di custodia cautelare. La fattura n.33 del 29.12.2007 si riferisce ad operazioni inesistenti, ho chiesto io a DE MAESTRI Roberto di emetterla e successivamente mi sono fatto restituire il denaro con assegni circolari che ho consegnato a TARICCO Mario affinché mi restituisse la somma in contanti. Ho fatto tutto all'insaputa dei miei fratelli e dell'amministratore della SCAVO-TER S.r.l. e la somma ricevuta in contanti l'ho utilizzata per spese personali. Con riguardo ai rapporti con BADROCK S.r.l. ammetto che la fattura n.133 del 4.10.3008 emessa da BADROCK S.r.l è relativa a operazioni inesistenti. Ho preso accordi con GANDOLFO Maximiliano affinché emettesse la fattura; lo scopo dell'emissione della fattura era quello di compensare una situazione debitoria di SCAVO-TER S.r.l. nei confronti di QUASAR S.r.l., società di GANDOLFO Maximiliano. ... Anche in questo caso ho agito all'insaputa degli amministratori di SCAVO-TER e comunque solo per un risparmio di imposta. Effettivamente in almeno un'occasione GANDOLFO Maximiliano mi ha restituito in contanti parte delle fatture gonfiate emesse dalla QUASAR, mi pare per un importo di 30.000/40.000 Euro. Tali disponibilità le ho utilizzate per finalità mie personali"* (cfr. il verbale di interrogatorio del FOTIA richiamato alle pagine 7 e 8 del decreto 1° luglio 2013 con cui il Tribunale di Savona aveva applicato al FOTIA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale).

In sede dibattimentale, peraltro, il predetto modificava la precedente versione, sostenendo: *"i soldi li ho messi in azienda. In quel momento (cioè quando aveva sostenuto di aver utilizzato le somme di cui sopra per spese personali, N.d.r.) cercavo di limitare i danni. Oggi dico la verità. ... ero autonomo nelle scelte aziendali. Non sono mai stato amministratore a livello delle carte, lo sono stati i miei fratelli"* (cfr. il verbale dell'udienza dibattimentale in data 12 marzo 2014 nel proc. pen. N.323/2013 R.G. DIB del Tribunale di Savona).



Ma c'è di più: lo stesso FOTIA, paradossalmente, nel contesto di un acceso colloquio (la cui rilevanza penale, di nuovo, è assolutamente eventuale rispetto al merito della attuale vicenda), rivolgendosi ad un Funzionario della DIA, confessava *apertis verbis* di essere l'amministratore di fatto di tutte le aziende controllate dagli operatori:

"(...) Appare inoltre opportuno riferire un estratto del contenuto di una telefonata intercorsa, in data 18.2.2014, tra un funzionario di questo Centro Operativo e FOTIA Pietro. Quest'ultimo, facendo riferimento all'attività di servizio svolta da questo personale il 21.11.2013, nell'ambito dell'acquisizione di documentazione dell'appalto pubblico per cui si scrive, specificava con toni duri ed in evidente stato di agitazione:

« ... il suo personale quando si presenta nei cantieri ove lavorano le mie ditte non deve fare affermazioni ritenute prive di fondamento o non veritiere ».

FOTIA specificava che i mezzi impiegati in quel cantiere dalle "sue società", non erano dodici, ma diciotto. Aggiungeva, inoltre:

« ... così non si può più andare avanti ... è ora di smetterla ... quando si parla della famiglia FOTIA bisogna parlarne con "rispetto" perché la famiglia è una cosa sacra e va difesa ... ed anche lei, Colonnello, ha una famiglia ... ».

Dato l'evidente tenore minaccioso delle parole del predetto, dei fatti veniva interessata la locale D.D.A. con apposita segnalazione (all. 12).

Infine, va detto che personale della "SCAVO-TER s.r.l.", azienda tuttora interdetta dai lavori pubblici, veniva trovato presso il cantiere relativo all'"Ampliamento del piazzale della stazione autostradale di Spertorno (SV) e nuovo impianto di illuminazione e distribuzione elettrica", per effetto di un contratto di sub-appalto sotto soglia comunitaria, autorizzato dalla società "AUTOSTRADA DEI FIORI s.p.a."

In particolare, nel corso dell'accesso ispettivo condotto in data 07.11.2013, giusto decreto prefettizio del 31.10.2013, dal Gruppo Provinciale Interforze istituito presso la Prefettura di Savona, veniva rilevata la presenza, fra gli altri, di CHINAZZO Giuliano, dipendente della "SCAVO-TER s.r.l.", il quale si trovava a bordo di un escavatore mod. ZAXIS 80SP di proprietà della società "COMAI s.p.a.". Inoltre, sempre all'interno della stessa area di cantiere, si osservava la presenza dell'automezzo targato DN917HG, anch'esso intestato alla "SCAVO-TER s.r.l.". (...) (cfr. pagina 17 e 18 dell'annotazione 27 marzo 2014 citata).

Va inoltre rilevato come le modifiche societarie orchestrate dai FOTIA non avvenissero solo contestualmente alle cosiddette "informazioni antimafia" di matrice prefettizia.

La fittizia interposizione del CRIACO (giovane nipote incensurato) e - seppur in minima parte, per un ventesimo delle quote - del CASANOVA coincideva perfettamente, pure, con il periodo storico in cui i FOTIA e le loro aziende erano stati fatti segno di misure di prevenzione patrimoniale, alla dolosa elusione delle quali - dunque - risulta volta l'integrale cessione delle quote di P.D.F. al citato prestanome, passando per la costituzione della nuova persona giuridica SE.LE.NI. S.r.l..

In data 27.2.2012, infatti, la DIA depositava una proposta per l'irrogazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di FOTIA SEBASTIANO, FOTIA PIETRO e FOTIA DONATO e l'applicazione del sequestro di tutti i beni dei predetti comprese le quote societarie della "SCAVO-TER s.r.l.", della "P.D.F. s.r.l.", della "ACQUAVIVA s.r.l." (con sede a Vado Ligure in Via Bertola 1) e della "INCISA s.r.l." (avente sede legale a Savona, in Via Mistrangelo 7/4).

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione in Camera di Consiglio veniva notificato alle parti in data 15.5.2012.

Il Tribunale il 13.8.2012, con decreto n.4/12 Reg. Dec., rigettava la citata proposta.

Il successivo 18.3.2013 la III Sezione Penale della Corte di Appello di Genova giudicava inammissibile il ricorso presentato dal P.M. 21.9.2012 avverso detto rigetto della misura di prevenzione patrimoniale e trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, in data 17.10.2013, restituiva gli atti al Tribunale di Savona per una nuova deliberazione in ordine alla proposta misura di prevenzione patrimoniale, motivando tale decisione così: *“ritiene questa Corte che alla luce dei motivi di ricorso, il provvedimento impugnato risulti connotato da diversi profili di illegittimità, non solo in termini di immediata violazione del dato normativo di riferimento, ma anche in ragione di un motivare meramente apparente, sprovvisto dei requisiti minimi utili a rendere comprensibili la vicenda contestata e l'iter logico seguito del giudice”*.

Lo scorso 30.1.2014, si teneva l'udienza di merito presso il Tribunale di Savona per una nuova deliberazione in merito all'applicazione della misura di prevenzione, pronuncia che al momento non risulta essere stata ancora depositata..

Di più: contestualmente al procedimento di prevenzione patrimoniale promosso dal Centro Operativo dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Savona il 19 febbraio 2013 depositava presso il Tribunale di Savona proposta di irrogazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre, nei confronti del solo FOTIA Pietro.

Tale proposta, accolta dal Tribunale di Savona con provvedimento depositato il 1° luglio 2013, veniva però revocata dalla Corte di Appello di Genova con decreto 30 agosto 2013.

Ebbene, era sullo sfondo di tali avvenimenti che, in data 11 aprile 2012, i soci della “SCAVO-TER s.r.l.”, ovvero i fratelli FOTIA DONATO e FRANCESCO, con quel che altro non è definibile se non come una classica “partita di giro”, cedevano l'intero pacchetto delle quote sociali della “P.D.F. s.r.l.” alla “SE.LE.NI. s.r.l.”, società come già detto di proprietà dei medesimi germani, all'uopo costituita solo qualche giorno prima (e segnatamente il 4 aprile 2012).

Orbene, detto trasferimento di quote è chiaramente successivo al deposito della proposta di misura di prevenzione patrimoniale: tale operazione, per tempi e modalità, deve quindi ritenersi essere stata effettuata dai predetti al fine di eliminare i potenziali effetti nefasti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione proposta, tanto sui beni mobili ed immobili dei quali era stato richiesto il sequestro anticipato, quanto per l'aggiudicazione di commesse pubbliche.

A quel punto, proprio collazionando gli indizi raccolti nel contesto della misura di prevenzione, stante il fatto che le società facenti parte del gruppo FOTIA continuavano imperterrite ad operare nel campo degli appalti pubblici, il Centro Operativo, con tre distinte comunicazioni del 7, del 20 e del 25 giugno 2012 - parte integrante della citata informativa 27.3.2014 - segnalava al Prefetto di Savona le società “P.D.F. s.r.l.” e “SCAVO-TER s.r.l.”, perché fossero destinatarie di provvedimento interdittivo antimafia (cfr. all. 14-15-16 all'informativa DIA sopra citata).

L'autorità di Governo savonese, sposando le argomentazioni poste a suffragio della richiesta, nel giugno 2012 emetteva le dichiarazioni interdittive antimafia nei confronti delle suddette società.

I provvedimenti in parola evidenziavano, con innegabile chiarezza, le gravi vicende legate alla storia personale della famiglia FOTIA. Ed era per l'effetto di tali misure, comportanti l'estromissione delle anzidette società dalle commesse pubbliche, che gli interessati davano immediatamente vita ad una serie di iniziative, sia sul fronte

giurisdizionale che su quello gestionale delle aziende, finalizzate a ribaltare o eludere le indicate determinazioni.

I FOTIA procedevano infatti sia a presentare ricorsi presso il T.A.R. Liguria sia, in parallelo, a modificare la struttura aziendale della "P.D.F. s.r.l." col chiaro ed esclusivo intento di eludere le conseguenze negative derivanti dal menzionato provvedimento amministrativo prefettizio, creando, in caso di eventuali - quanto presumibili - misure ablatorie, uno schermo sui reali titolari della società.

In particolare:

- ad appena tre mesi dall'emanazione della misura antimafia, e precisamente il 4 ottobre 2012, CRIACO GIUSEPPE (nipote dei FOTIA), già presidente del consiglio di amministrazione della "P.D.F. s.r.l.", ne diventava anche amministratore unico;
 - il successivo 4 marzo 2013, i fratelli FOTIA DONATO e FRANCESCO, in costanza sia di provvedimento interdittivo antimafia tipico emesso nei confronti della "P.D.F. s.r.l.", sia di procedimento di misura di prevenzione, cedevano le loro quote a favore del nipote CRIACO Giuseppe e del fidato collaboratore CASANOVA Remo.
- Per effetto di quell'operazione, priva di qualsiasi serio e credibile significato economico o finanziario, il CRIACO e il CASANOVA acquistavano da quel momento la piena titolarità della "SE.LE.NI. s.r.l." la quale a sua volta - come già sopra chiarito - aveva il pieno controllo della "P.D.F. s.r.l.";
- e ancora, coerentemente, allo scopo di dissimulare ulteriormente la vera titolarità delle due società, anche FOTIA FRANCESCO, sebbene non raggiunto da misura di prevenzione, ma ben conscio di poterne essere futuro bersaglio (al pari dei suoi familiari, poiché *terzo intestatario* di beni proposti per la confisca), in data 29 aprile 2013 si spogliava della carica di amministratore unico della "SE.LE.NI. s.r.l.", cedendola al citato CRIACO Giuseppe.

Orbene, le condotte sopradescritte integrano a tutti gli effetti, e con indubbia evidenza, il delitto di cui all'art.12 *quinqüies* D.L. 306/92 conv. in L.356/92.

Esse, infatti, appaiono come puri espedienti volti ad eludere, in prima battuta, gli effetti ablatori della misura patrimoniale, per la quale all'epoca come oggi pende procedimento nelle forme sopra descritte.

Del pari, le strumentali modifiche dell'assetto societario documentate erano e sono volte ad aggirare gli esiti decadenziali conseguenti l'emissione dei provvedimenti interdittivi, attraverso il semplice trasferimento della titolarità dell'azienda a favore del nipote dei FOTIA, CRIACO Giuseppe, privo di precedenti penali.

In punto di diritto, *in subiecta materia*, sembra utile fare riferimento ai due più recenti e più illuminanti (oltre che perfettamente in termini) assunti della Suprema Corte.

Il primo è quello della I Sezione Penale della Cassazione (n. 39210 del 24/6/2013) secondo cui: "integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 *quinqüies*, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, la costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società".



Oltre alla massima, è illuminante leggere anche alcuni passaggi della parte motiva della citata pronuncia che sembrano ritagliati *ad hoc* – anche – per la vicenda oggetto dell'odierna richiesta di sequestro preventivo:

"(...) Vale ricordare, dapprima, come l'addebito mosso all'odierna ricorrente sia di intestazione fittizia di beni, reato necessariamente concorsuale, del quale il Tribunale del riesame ha rilevato sussistere nel concreto - allo stato ed a questi fini cautelari - tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi: la Sinicropi ha, in piena coscienza e volontà, accettato l'intestazione di quote della società SICE, benché priva, in proprio, sia dei capitali costituiti (provenienti dalla famiglia del marito), sia di ogni capacità organizzativa e gestionale, all'evidente fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo (che avevano già colpito la stessa famiglia), di fatto rimanendo del tutto estranea a qualsiasi fase ed aspetto della vita della predetta società. Risulta invero provato in atti - ritiene sempre il Tribunale, con accertamento in fatto non discutibile in questa sede, frutto di esame approfondito e lineare delle risultanze di indagine - che, dal punto di vista oggettivo: a) la SICE altro non fosse che la trasformazione della precedente SEMAC, società dei fratelli Fontana, gestita dagli stessi e dal capo-famiglia Giovanni, essendo provato - e dalla ricorrente non contrastato - il trasferimento delle liquidità; pertanto alla costituzione della SICE la Sinicropi aveva partecipato solo come prestanome, nulla avendo apportato di personale; b) la conduzione di fatto della società era rimasta nella mani dei precedenti gestori della SEMAC - gli uomini della famiglia Fontana - mai avendo l'odierna ricorrente compiuto attività alcuna inerente l'andamento societario, al contrario avendosi in atti prova positiva che l'ordinaria gestione della società - come attività bancarie, amministrative, incombenze varie - era portata avanti in particolare dal marito della Sinicropi. Sul punto oggettivo della fraudolenza del trasferimento vi è, del resto, singolare e non equivoca prova orale, proveniente da fonte ben informata ed al tempo stesso non sospetta, il commercialista Natale Saraceno che, in una captata conversazione, apertamente dichiarava la natura fittizia dell'operazione in esame (...la stessa società è...). Tanto (l'effettiva estraneità della S. alla costituzione ed alla gestione della SICE) ben copre - sempre allo stato ed a questi fini cautelari - i profili oggettivi del contestato reato.

Su punto, del resto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è del tutto pacifica: v. Cass. Pen. Sez. 2, n. 6939 in data 26.01.2011, Rv. 249457, Melodia: "Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società".

L'elemento soggettivo generico (coscienza e volontà di prestarsi a fungere da mero prestanome) è insito, per comune comprensibilità, nel completo e preordinato vuoto di ogni proprio apporto, iniziale e successivo, mentre quello specifico (il fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi di natura prevenzionale) è radicato - sempre nel giudizio del Collegio del riesame che ben resiste al dovuto vaglio logico-giuridico - in plurimi elementi, già penetrati dalle condotte indagini preliminari ed opportunamente illustrati dall'impugnata ordinanza, e cioè le condanne per reati associativi, le pregresse confische subite, i vari sequestri, nonché il provvedimento interdittivo antimafia, il tutto a carico della stessa famiglia F., il che deve far escludere che all'odierna ricorrente, in essa inserita, potesse essere estraneo l'anzidetto fine specifico.

3. Tanto premesso, e così ribadita la correttezza dell'impugnata ordinanza, risulta poi evidente l'infondatezza di tutti i proposti motivi di impugnazione.

(...) infine non può essere posto in discussione che sulla famiglia incombeva pericolo di provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, come già sopra rilevato - e come nell'impugnata ordinanza ampiamente motivato - pericolo che costituisce il nucleo realmente funzionale della condotta di reato; (...)

b) la possibile estensione ai familiari delle misure di prevenzione non è argomento che possa inficiare il costrutto accusatorio, ne' sotto il profilo oggettivo, ne' sotto quello soggettivo : ben sanno gli autori di consimili condotte che l'intestazione fittizia a familiare (comunque utile nell'immediato) già serve a rendere più difficile l'atto ablativo ed a procrastinare il relativo contenzioso, dovendo l'accusa documentare un ulteriore passaggio e dimostrare un elemento in più; in tal senso cfr., in fattispecie singolarmente analoga, Cass. Pen. Sez. 5, n. 8556 in data 23.11.2011, Rv. 252004, Carriago e altri: "Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la fittizia intestazione da parte del prevenuto dei propri beni in favore dei propri familiari, ancorché alla stessa si sia provveduto mediante atto pubblico di donazione";

c) ben poco - per non dire nulla - valgono le deduzioni che rivendicano le motivazioni di natura fiscale che sarebbero la ragione della creazione della società SICE, ben potendo coesistere più spinte concorrenti (e coerenti: eludere i debiti fiscali e la normativa antimafia, sempre per tentare di salvaguardare la famiglia) in un'unica direzione, comunque illegale; parimenti irrilevante è, quindi, la rivendicata floridezza della gestione pregressa della società SEMAC, deduzione che, se vuoi corroborare l'elusione fiscale come proposto movente, finisce comunque per dar corposa ragione economica anche all'interesse alla sottrazione della società alla possibile ablazione di prevenzione;

d) nessun pregio ha la deduzione secondo cui il marito Fontana Antonio era amministratore unico della SICE : da un lato resta tutta la valenza, tipica del reato, dell'intestazione fittizia (con il connesso trasferimento fraudolento del valore della società, acquistata dalla ricorrente senza suo reale apporto), dall'altro permane l'assoluta inesistenza di alcun atto di gestione in capo alla Sinicropi, il che è la conferma della natura fittizia dell'operazione in esame; che Antonio Fontana avesse una veste formale ad agire come dominus della SICE nulla toglie al significato sostanziale della vicenda (rimanendo integre, quam minus, natura, ragioni e modalità generative della società). (...)"

Precedente, ma altrettanto illuminante, appare la pronuncia della II Sezione della Cassazione Penale n. 6939/2011 - Melodia, (citata pure nella sentenza, resa all'esito dell'incidente cautelare personale ex art. 311 C.P.P., di cui immediatamente sopra), le analogie della vicenda trattata dalla quale appaiono ancora più in termini con quella che oggi ne occupa:

"(...) La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 26 gennaio 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 6 giugno 2007, appellata da Melodia Antonino, dichiarato colpevole del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per avere, in concorso con altri coimputati, separatamente giudicati, fittiziamente attribuito a Vilardi Maria Pia, Bonura Rosalia Anna, Cammara Felice e Vilardi Vincenza la titolarità delle quote della società CE.COM - Centro Commerciale Agricolo - s.r.l., al fine di eludere leggi in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Il Tribunale condannava il Melodia alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie indicate in sentenza, disponendo la confisca delle quote della società e di tutti beni di cui la società era titolare. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato (...) Il ricorso è infondato. (...)

Il reato di cui all'art. 12 quinquies cit., è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale norma incriminatrice è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, normativamente descritta. Si è anche precisato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai; Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo).

L'ampia nozione di "attribuzione" comprende, quindi, anche la costituzione di una nuova società, qualora sia volta a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit., creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrando un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie.

Infatti la creazione, da una originaria società, di nuove società fittizie, può realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato.

La Corte territoriale ha desunto elementi non equivoci di responsabilità dalla conversazione intercettata in data 11 febbraio 96 tra il coimputato Melodia Ignazio e l'avv. Nicola Gervasi che, paventando possibili provvedimenti cautelari reali come sequestri di beni e conseguenze patrimoniale a carico dei soggetti collegati alla CEDICA s.r.l., di cui l'imputato è risultato essere socio occulto, suggeriva di "impostare qualche altra cosa" (f. 13-16 trascrizione) e solo poche settimane dopo, il 12 marzo 1996, viene costituita la CE.COM s.r.l. con intestazione delle quote a Vilardi Maria Pia, Bonura Rosalia Anna, Cammara Felice e Vilardi Vincenza, prestanome dei reali proprietari, anch'essi legati da rapporti di parentela, così come affermato dal coimputato Melodia Ignazio (pag. 14 interrogatorio), che ha anche ammesso di aver versato lui per le nipoti le somme relative al capitale (pag. 16 interrogatorio). Anche Vilardi Maria Pia ha confermato di essere stata intestataria fittizia, insieme alla sorella Vincenza, per conto dello zio Melodia Ignazio (interrogatorio 6/4/2004 f. 460).

Deve quindi ritenersi fondata, coerente e logica, la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto come la creazione della CE.COM s.r.l., facente capo ai vertici dell'associazione mafiosa operante ad Alcamo, abbia consentito ai predetti di proseguire la loro attività commerciale mediante l'operato di prestanome, mantenendo il monopolio nel settore del commercio delle carni, dopo l'arresto dell'amministratore unico della CEDICA s.r.l. e del socio occulto Melodia Antonino, attraverso la propria moglie Accursio Anna, socia a cui il socio occulto Melodia Ignazio riconosceva parte degli utili, come accertato a seguito della conversazione intercettata in carcere il 17 ottobre 2002 tra lo stesso, reggente della famiglia mafiosa di Cosa Nostra all'Alcamo, e Vilardi Maria Pia, intestataria fittizia delle quote di CE.COM s.r.l.. Viene accertato, dalla Corte territoriale, con motivazione logica, che la costituzione della CE.COM s.r.l., ha avuto quale scopo principale la elusione di possibili misure patrimoniali a seguito dell'incriminazione per reati di mafia dell'amministratore unico e del socio occulto della CEDICA s.r.l., anche senza escludere, quale ulteriore motivo, il timore del possibile blocco dei conti nei confronti di tale ultima società.

Anche con riferimento alla circostanza che la CE.COM s.r.l. abbia iniziato ad operare circa tre anni dopo la cessazione dell'attività della CEDICA s.r.l. la Corte evidenzia come tale ritardo fosse dovuto solamente al fatto che Melodia Ignazio fu arrestato nel giugno 1996, rimanendo detenuto fino all'ottobre 1998 è sottoposto al divieto di dimora, dapprima in Sicilia e poi in provincia di Trapani, fino al maggio 1999. Si tratta di una ricostruzione dei fatti, operata dalla sentenza, che si fonda su elementi concreti e si basa su una motivazione che appare logica e coerente. (...)”.

Ebbene, anche nel caso all'esame di questo Giudice sussiste all'evidenza in capo ai FOTIA ed agli altri indagati il dolo specifico del delitto in discussione, ovvero le finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale.

E ciò attesa la palese simultaneità e contemporaneità, da un lato, fra i procedimenti di prevenzione e le informazioni interdittive antimafia e, dall'altro, le sequenziali e strumentali modifiche societarie intervenute davanti al Notaio Pino in Savona.

Sul punto, va peraltro rilevato come, in merito all'elemento soggettivo predetto, la giurisprudenza di legittimità e di merito si sia già pronunciata statuendo che *“integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la cessione di beni disposta al fine di sottrarli all'effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia ancora stata applicata”* (Cass. Pen., Sez. V, 15.1.2009 n.5541), e – addirittura – prima che la relativa procedura sia intrapresa, occorrendo solo per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla norma che l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (così Trib. Reggio Calabria, 18.1.2007 e Cass. Pen., Sez. I, 27.4.2001 n.19537, secondo la quale: *“il delitto di cui all'art.12 quinquies ... può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio”*); infine, la Suprema Corte ha precisato che il reato di cui in epigrafe è un reato “a concorso necessario”, con conseguente applicabilità dell'art.110 C.P. in relazione e tutti i soggetti che partecipano all'operazione fraudolenta.

D'altro canto lo stesso legislatore del D.Lgs. n.159/2011 (cd. Testo Unico antimafia), all'art.84, IV comma, ha innovato le disposizioni in vigore in materia di documentazione antimafia, facendo propri alcuni importanti elementi derivati dall'esperienza e dalla giurisprudenza di settore: in particolare, nel corpo della lunga lista di “indicatori”, ossia delle situazioni dalle quali desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa negli operatori economici prevista dal combinato disposto di cui agli abrogati D. Lgs. 490/94 e D.P.R. 252/98, è stato novellato il seguente, *“f) (dal)le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia ...”*.

I rogiti notarili (di costituzione della “SE.LE.NI. S.r.l.” e di cessione delle quote sociali), costituenti ad un tempo insuperabile riscontro documentale e vero e proprio



corpo del reato per cui si procede, venivano acquisiti dalla DIA a seguito di espressa delega orale del Pubblico Ministero e si trovano fra gli allegati documentali alla ultima annotazione di P.G. versata in atti (cfr. allegati sub 6, 7 e 8 all'annotazione del 13 agosto 2014).

Pure, nel contesto di tale annotazione, gli operatori della DIA avevano modo di tratteggiare e definitivamente puntualizzare la figura ed il ruolo concorsuale di FOTIA PIETRO:

“(…) Ciò premesso e fatte salve le responsabilità di tutti gli attori dell’odierna vicenda, ampiamente esposte con le note informative già comunicate, appare opportuno soffermarsi sulla figura di FOTIA Pietro, già accertato *dominus* del gruppo societario FOTIA e ritenuto, nell’ipotesi di questo Centro Operativo, il soggetto avente ruolo di “*interponente*”, come tecnicamente definito, nelle dinamiche delittuose in parola.

Egli, infatti, fin dagli anni '90, ha mantenuto contatti con soggetti pregiudicati (tant'è che nel 1992 era stato sottoposto alla misura dell'avviso orale da parte del Questore di Savona) ed il suo *curriculum* criminale, che già lo vedeva sospettato di legami con la criminalità organizzata di matrice mafiosa, appare assolutamente compatibile con la volontà dell'indagato, alla luce di siffatta situazione personale, di sottrarre i propri beni al rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, alle quali era ed è tuttora potenzialmente esposto, come affermato dalla perdurante pendenza, nei confronti suoi e del padre FOTIA Sebastiano del procedimento n.16/2013 R.M.P. dinanzi al Tribunale di codesto capoluogo.

L'interessato, raccogliendo l'eredità criminale del genitore, in atti ampiamente accertata, ha coinvolto nell'intestazione fittizia delle varie società, anche i fratelli FOTIA Donato e FOTIA Francesco, nonché CRIACO Giuseppe, suo cognato (*rectius*, nipote) e CASANOVA Remo, storico dipendente delle aziende di famiglia.

La scelta di tali persone, ovviamente, rientra appieno nelle logiche di interposizione fittizia, giacché ognuno dei soggetti cosiddetti “*interposti*”, per legame parentale o professionale, offre indubitabili garanzie di affidabilità e riservatezza nella gestione delle condotte incriminate.

L'analisi di alcune vicende private e societarie, che negli ultimi anni hanno colpito i componenti della famiglia FOTIA e le loro aziende, fa apparire chiarissima la volontà degli interessati di voler salvaguardare i beni personali e familiari da eventuali misure di prevenzione ablativa.

A tal fine appare utile qui richiamare integralmente il contenuto degli allegati n. 14-15-16 dell'informativa datata 27.03.2014, relativi agli esiti degli accertamenti antimafia compiuti sul conto delle società che si considerano occultamente gestite.

Il primo passo verso il perfezionamento dei reati in contestazione si compie in data 1.2.2007, allorquando FOTIA Pietro dona le quote della “SCAVO-TER s.r.l.” ai fratelli FOTIA Donato e FOTIA Francesco (all. 01).

Dalla lettura, da ultimo, della proposta di misura di prevenzione personale promossa da codesta Procura della Repubblica ed allegata alla presente (all. 02), emerge che, in data 20.06.2007, FOTIA Pietro è stato rinviato a giudizio dal G.U.P. del Tribunale di Savona (nel procedimento penale N.1096/2000/21 R.G. N.R.), per il delitto p. e p. dall'art. 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/90 e 81 cpv C.P.; i fatti avevano ad oggetto rilevanti quantitativi di cocaina ed eroina (all. 03).

In data 17.07.2009, il Tribunale di Savona ha assolto FOTIA Pietro per non aver commesso il fatto.

A seguito della vicenda giudiziaria menzionata - che si andava ad incasellare in un mosaico di sospetti ed indizi di mafiosità, che già da tempo aveva coinvolto il nucleo familiare in argomento ed in particolare il “patriarca” Sebastiano - era mutato anche l'assetto della proprietà della “SCAVO-TER s.r.l.”, in origine equamente ripartita fra i tre fratelli FOTIA.

Infatti, il capitale sociale della società, pari a 200.000,00 Euro, risulta attualmente ripartito al 50% solo tra i fratelli FOTIA Donato e FOTIA Francesco, a causa della definitiva uscita di scena di FOTIA Pietro, il quale, dopo la cennata donazione, nel marzo 2007, cessava anche dalla carica di consigliere.

In tal modo, evidentemente, questi aveva voluto tenere indenne la società di famiglia da possibili conseguenze giuridiche, anche - e non solo - di natura prevenzionale, stante la primaria posizione da



questa assunta nel panorama dell'imprenditoria edile locale, anche con particolare riguardo alla partecipazione a redditizi appalti pubblici.

Ad avvalorare tale tesi è la relazione di servizio, datata 26.11.2008, redatta da personale della Questura di Savona, il quale, all'esito di un controllo condotto dal Gruppo Interforze di quella Provincia, ai cantieri operativi riguardanti l'opera denominata "Progetto 401 - lotto 2° - ampliamento terrapieno ex Italsider, compresa nella macro-area relativa all' adeguamento della piastra logistica dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure", attestava quanto segue (all. 04):

FOTIA Pietro, nato ad Africo (RC) il 24.04.1969, identificato tramite carta di identità nr. AH5624807 rilasciata in data 28.12.2004 dal Comune di Savona, giunto sul posto alla guida di autovettura Audi A6 di colore nero targata DE801LK di proprietà della "LOCAT s.p.a.", con sede in Piazza Sisto angolo Corso Italia (SV), locata alla "SCAVO-TER s.r.l." con sede in Via Bertola 1 a Vado Ligure (SV). Il predetto si avvicinava al personale impegnato nei controlli qualificandosi come dipendente della predetta "SCAVO-TER s.r.l.", precisando di essersi portato in loco poiché avvisato dagli autisti della ditta in questione dei controlli in atto anche nei confronti dei loro autocarri che accedevano al cantiere, dichiarandosi disponibile a fornire chiarimenti in ordine all'attività posta in essere dai mezzi della ditta in questione.

Lo scrivente chiedeva pertanto al predetto delucidazioni in merito, e il FOTIA Pietro spiegava che, a seguito di accordi informali intercorsi da circa sei mesi tra suo fratello FOTIA Donato, amministratore della "SCAVO-TER", e i responsabili della "CEM", ditta titolare del cantiere, era stato raggiunto l'accordo, a titolo gratuito, per il trasporto e lo scarico di materiale di scavo all'interno delle aree in questione. Il FOTIA Pietro definiva detto accordo come reciprocamente vantaggioso, poiché in questo modo la SCAVO-TER evitava costi relativi allo smaltimento dei materiali in questione e la CEM riceveva direttamente sul posto la terra di riempimento necessaria al cantiere senza corrispondere alcunché. Il FOTIA Pietro precisava che la terra trasportata proveniva da vari cantieri edili nei quali erano in atto attività della "SCAVO-TER", in particolare da un cantiere nei pressi del cimitero di Varazze (SV) e da un cantiere di costruzione box in Noli (SV).

FOTIA Pietro, richiesto in merito, precisava di essere ufficialmente un semplice dipendente con mansioni impiegato della "SCAVO-TER" e di non rivestire da circa due anni alcuna carica societaria nella ditta in questione (com'è noto lo stesso ne era stato amministratore delegato fino ad epoca recente); nel corso del colloquio il FOTIA Pietro precisava informalmente di essere stato "costretto" a non figurare nella società in questione per evitare problematiche relative alla certificazione antimafia che avrebbero potuto verificarsi a causa di pendenze penali ancora in atto a suo carico, confermando peraltro di essere di fatto ancora al vertice della società. E' opportuno precisare che i tempi e i modi relativi alla comparsa del predetto nelle aree in questione, confermano in maniera evidente che lo stesso stia tuttora svolgendo compiti di direzione dell'attività condotta dalla "SCAVO-TER s.r.l." ...

A riscontro di quanto precede rilevano le connesse risultanze investigative emerse nell'ambito del procedimento penale nr. 7736/08/21 R.G. della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, durante il quale FOTIA Pietro è stato intercettato mentre effettuava numerose conversazioni telefoniche, il cui tenore rimandava chiaramente alla quotidiana gestione della "SCAVO-TER s.r.l." del medesimo.

A seguito della predetta assoluzione, FOTIA Pietro rientrava nelle compagne sociali di un'altra azienda del gruppo, la società "PDF s.r.l.", assumendone l'amministrazione dall'aprile 2010 al luglio 2011 (all. 05).

Nel corso di tale gestione, e precisamente il giorno 01.06.2011, egli - come si evince a pag. 5 dell'allegata proposta di sorveglianza speciale (infra all. 02) - ha reso interrogatorio a codesta A.G. (nell'ambito del procedimento penale per corruzione ed altro iscritto al N.4403/3010 R.G. N.R. - N.6605/2011 R.G. G.I.P.) riferendo testualmente:

Sono formalmente dipendente della SCAVO-TER, con funzione di direttore amministrativo. In concreto ho compiti decisionali in posizione superiore a quella dei miei fratelli che pure ricoprivano le cariche formali di legali rappresentanti. Non ho



cariche formali perché in passato ho avuto un processo dal quale sono stato successivamente assolto: è risultato per un po' sul registro dei carichi pendenti. Formalmente non rivestito neppure qualità di socio. (cfr. verbale di interrogatorio al P.M. del 1° giugno 2011 allegato agli atti).

Quale logica conseguenza delle dichiarazioni confessorie rese e delle correlate responsabilità penali cui si era esposto, FOTIA Pietro, a far data il 4.7.2011, e perciò appena un mese dopo il detto interrogatorio, si spogliava della carica sociale nella "PDF s.r.l.". (...) (cfr annotazione di PG della DIA 13.8.2014 citata, pagine 2 - 6).

Fondamentali e illuminanti, a parere di questo Giudice, appaiono le premesse in ordine alla costituzione di SCAVO-TER, nel lontano 1999, e al progressivo uscire di scena di FOTIA PIETRO, mano a mano che i problemi giudiziari di quest'ultimo aumentavano: anche in questo caso, è opportuno richiamare testualmente la notizia di reato, la quale così si esprime:

"(...) Ciò detto, a questo punto vanno brevemente ricordati gli accadimenti, già descritti nelle pregresse comunicazioni, che hanno caratterizzato la genesi della "SE.LE.NI s.r.l." e del successivo passaggio di quote a favore degli odierni titolari "ufficiali".

Come noto, la citata società è stata costituita in data 4.4.2012 per iniziativa dei fratelli FOTIA Donato e Francesco (all. 06).

Trascorsa solamente una settimana, precisamente il giorno 11.04.2012, avviene la cessione delle quote sociali della "PDF s.r.l.", all'epoca interamente possedute dalla "SCAVO-TER s.r.l.", nella disponibilità della neo costituita "SE.LE.NI s.r.l." (all. 07).

Non possono certo essere scambiate per semplici circostanze occasionali o dettate da una progettualità imprenditoriale, il fatto che le due società interessate alla transazione abbiano gli stessi titolari e che il trasferimento abbia luogo a ridosso della costituzione della cennata azienda avente causa.

E' evidente individuare - nelle operazioni in parola - un sottostante e preordinato fine, ovvero cautelare il patrimonio personale e familiare.

Ed è altresì significativo che tutto ciò è avvenuto dopo che, in data 27.2.2012, questo Centro Operativo aveva depositato la proposta di misura di prevenzione patrimoniale e che, il 5.3.2012, il Collegio competente aveva rigettato la richiesta di sequestro anticipato dei beni all'uopo avanzata.

Proseguendo nell'opera di spoliazione "fittizia" di quei beni che, per concreti motivi, avrebbero potuto ricadere sotto l'attenzione delle forze di polizia e/o della magistratura, i due germani Donato e Francesco, in data 04.03.2013, cedevano le rispettive quote di capitale sociale a CRIACO Giuseppe ed a CASANOVA Remo, nella misura indicata dalla documentazione camerale in atti (all. 08).

Anche questa fase è - guarda caso - susseguente al deposito, avvenuto il 15.2.2013, della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di FOTIA Pietro, da parte di codesta Procura della Repubblica, avvenuta durante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'applicazione della misura patrimoniale ad opera di codesto Tribunale.

Non può sottacersi, inoltre, che a latere delle sopra descritte vicende processuali, il periodo in esame ha visto anche l'emissione dei provvedimenti interdittivi prefettizi (emessi in data 21 giugno 2012 nei confronti della SCAVO-TER S.r.l. e il 28 giugno 2012 nei confronti della P.D.F. S.r.l.). Tali ordinanze, sotto il profilo antimafia, secondo la giurisprudenza amministrativa di settore, sono da considerare *espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale*, nonché una *misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendo alla stessa di avere rapporti contrattuali con la P.A.* (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 19.1.2012 n.254).

Non può non cogliersi, quindi, lo stretto rapporto intercorrente tra i due istituti giuridici, nel senso che entrambi, a seguito della sussistenza di quadri indiziari convergenti, si riflettono sui profitti che la criminalità organizzata - anche di tipo mafioso - indebitamente acquisisce, impedendone l'illecita accumulazione.

Di talché, non pare fuorviante sostenere che anche le *interdittive antimafia* appartengano - *lato sensu* - alle misure di prevenzione patrimoniale e pertanto, anche i tentativi di elusione delle medesime potrebbero ben integrare il delitto di odierna trattazione.



In aggiunta agli sfavorevoli effetti, in termini di ricadute giudiziarie, collegati alle suddette affermazioni rese a codesta A.G. nel corso della nota operazione "DUMPER", più significativa appare, per quanto ci occupa, l'instaurazione del procedimento penale nr. 10944/2010/21 D.D.A. nei confronti di FOTIA PIETRO, del padre e dei fratelli, ai quali veniva contestato il reato di cui all'art.416 bis c.p.

Proprio in tale contesto il predetto, presentatosi in data 21.09.2010 presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Savona, nel corso di una conversazione col Dirigente di tale struttura investigativa e di un ufficiale di p.g. da questa dipendente, faceva presente di essere a conoscenza dell'esistenza, in quel periodo, di un'indagine a suo carico perché sospettato di aver svolto attività riciclatoria.

La pertinenza dei dettagli esposti, ingenerava negli operanti la concreta impressione che il FOTIA - da tempo sospettato di avere "talpe" all'interno di ambienti istituzionali - fosse a conoscenza del contenuto dell'informativa che aveva originato detto procedimento, peraltro in seguito archiviato (all. 09).

(In proposito questo Giudice rileva come i sospetti degli inquirenti appaiano tutt'altro che privi di fondamento, alla luce delle intercettazioni telefoniche espletate nel procedimento penale N.4403/2010 R.G. N.R., dalle quale è emersa l'esistenza di indebiti contatti fra alcuni degli indagati e l'Ispettore Capo della Questura di Savona TESIO Roberto, gli atti relativi al quale sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Genova ai sensi dell'art.51, comma III *quinquies*, C.P.P.).

Oltre a ciò, di assoluto interesse si dimostra la frase, debitamente cristallizzata dai relazionanti nell'ultima pagina dell'atto allegato, relativa all'inciso fatto dal FOTIA in merito alla possibilità che i suoi beni potessero essere aggrediti in virtù delle indagini in corso, circostanza che, secondo il laconico sfogo del medesimo, lo avrebbe messo nelle condizioni di ritornare a dedicarsi al traffico di droga.

Nel solco di quanto precede, paiono collocarsi anche altre vicende processuali della già detta operazione "DUMPER".

Durante la stessa, infatti, il 10.03.2012, il GIP savonese emetteva ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. a carico della "SCAVO-TER s.r.l.", per la durata di nove mesi e dunque destinata a durare fino al 10.12.2012. Tale ordinanza scaturiva dal comportamento tenuto da FOTIA PIETRO, imputato per svariati episodi di corruzione, quale amministratore di fatto della società e dall'assenza dei modelli organizzativi volti ad impedire la reiterazione dei comportamenti illeciti di tal genere nell'interesse dell'impresa". (cfr. pagine 6 – 8 dell'annotazione DIA 13.8.2014).

In particolare alla detta società veniva contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, secondo comma, D.L.vo 8 giugno 2001 N.231 in relazione al delitto di cui agli artt. 319, 321 C.P. perché, non avendo adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati e non avendo comunque vigilato o fatto vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli, rendeva possibile che FOTIA PIETRO, direttore amministrativo, amministratore di fatto e come tale soggetto in posizione apicale della predetta società, effettuasse dazioni di denaro in favore della associazione RIVIERA VADO BASKET, presieduta da DROCCHI ROBERTO, Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Vado Ligure, in cambio del compimento da parte del predetto pubblico ufficiale di più atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti nella rivelazione di notizie riservate relative ai lavori da svolgere, nella predisposizione di elenchi di lavori pubblici da assegnare, nella illegittima assegnazione a trattativa provata in assenza di gara di plurimi appalti pubblici, nel riconoscimento di somme per importi superiori ai lavori realmente svolti.

Tali fatti venivano contestati al DROCCHI ed al FOTIA con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla scrivente il 9 maggio 2011 (e confermata dal Tribunale per il Riesame): entrambi i predetti rendevano dichiarazioni ammissive ed in particolare il FOTIA, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 13 giugno 2011, si esprimeva nei seguenti termini: *"La SCAVO-TER S.r.l. ha iniziato ad operare circa nel 2000 in Vado Ligure; in breve tempo mi sono reso conto che non ottenevamo*



mai se non per minimi importi lavori da parte del Comune di Vado Ligure. Perciò mi sono recato presso il Dirigente Dott. DROCCHI Roberto facendo presente la disponibilità della mia impresa a svolgere lavori per conto del Comune. Lui mi disse che avrebbe potuto darmi una mano per farmi avere lavori pubblici; in cambio però mi disse che voleva che fossero fatte sponsorizzazioni per la squadra di BASKET di cui era Presidente. Non ricordo quando è iniziato il rapporto, peraltro è facile accertarlo perché dopo aver effettuato le sponsorizzazioni l'importo dei lavori ottenuti dal Comune è decisamente aumentato. Posso dire che dal 2005 circa l'importo della sponsorizzazione è aumentato e proporzionalmente sono aumentati i lavori ottenuti da DROCCHI Roberto. Effettivamente io ho fatto le sponsorizzazioni alla squadra di BASKET non soltanto per il ritorno pubblicitario, ma anche perché era necessario "portare il lavoro a casa" ovvero ottenere commesse da parte del Comune di Vado Ligure. Del resto la sponsorizzazione giovava all'immagine della mia società. Solo dopo aver eseguito le sponsorizzazioni ho constatato che mi venivano assegnati lavori pubblici da parte di DROCCHI Roberto; non sono andato a verificare la correttezza delle procedure amministrative di assegnazione, ma è evidente che intanto quei lavori mi venivano assegnati in quanto ero sponsor". (cfr. il verbale di interrogatorio in pari data in atti).

Ancora una volta, quindi, emergeva la posizione apicale all'interno della società di FOTIA PIETRO, posizione che egli sembra aver mantenuto anche in seguito, nonostante nella richiesta di revoca della misura interdittiva, depositata il 27 marzo 2012, i legali rappresentanti della SCAVO-TER S.r.l. sostenessero quanto segue: *"La società ha assunto provvedimenti nei confronti di Pietro FOTIA, il quale ad oggi non riveste alcun incarico dirigenziale nell'ambito della SCAVOTER; dopo essere stato sospeso da ogni incarico all'atto del suo arresto a far data dal 18 maggio 2011, egli non è stato più reintegrato nella sue funzioni neppure dopo che la misura cautelare emessa nei suoi confronti ha avuto termine"*.

I difensori della medesima società, da parte loro, in sede di appello avverso il medesimo provvedimento, asserivano che: *"La società ha allontanato l'accusato, FOTIA Pietro, da ogni posizione dirigenziale ed operativa e comunque con il vigente modello organizzativo se FOTIA dovesse assumere iniziative di qualsiasi genere inerenti la attività di impresa della SCAVOTER tali azioni sarebbero sottoposte alla vigilanza e controllo dell'OdV"*.

Nello stesso atto si leggeva fra l'altro che, secondo il nuovo modello organizzativo proposto (art. 9) che *"la società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti da delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti"*.

In ragione di quanto addotto, accogliendo parzialmente le istanze difensive, il Tribunale del Riesame di Savona riduceva da nove a sei mesi la durata della misura.

In relazione all'effettivo ruolo di FOTIA PIETRO la DIA ha peraltro osservato che:

"Tali versioni, già ampiamente messe in discussione dal P.M. proponente, stanti le evidenze investigative e processuali acquisite nel corso dei menzionati procedimenti - penali e non -, che vedevano il FOTIA Pietro persistere nella gestione di fatto della società e proporsi all'esterno quale vero dominus della stessa, hanno trovato ulteriore smentita all'esito delle indagini di questo Centro Operativo, compendiate nelle informative cui si fa seguito.

In merito, si ritiene opportuno rammentare che FOTIA Pietro risulta essersi presentato al cospetto dell'ingegnere SCILIO Giuseppina, capo settore edilizia universitaria dell'area risorse immobiliari e strumentali dell'Università "Bicocca" di Milano. Tale visita era conseguente all'atto formale di revoca,

prodotto dalla citata stazione appaltante in data 08.02.2013, del subappalto ottenuto dalla "SCAVOTER s.r.l.", nell'ambito delle opere relative all'affidamento di opere di scavo realizzazione paratie e movimentazione terra (cfr. pagine 24 e segg. dell'annotazione 30.6.2014 citata)

Circa quanto sopra, il citato professionista ha dichiarato:

« A seguito della revoca del sub-appalto alla SCAVO-TER, di cui agli atti in vostro possesso, in questi uffici si è presentato il sig. FOTIA Pietro, al fine di perorare la causa della SCAVO-TER in relazione ad una eventuale rivalutazione della revoca al sub-appalto. Lo stesso nell'occasione riferiva di aver presentato alla Prefettura di Savona un'istanza di riesame dell'interdittiva in costanza dei procedimenti giurisdizionali in corso. La sottoscritta rispondeva al sig. FOTIA Pietro che avrebbe valutato la sua richiesta e che sarebbe stato informato dell'esito. In relazione a quanto affermato dal predetto FOTIA Pietro, in data 01.02.2013, perveniva a questo Ufficio una mail inviata dalla SCAVO-TER Srl a cui era allegata la nota della Prefettura di Savona nr.2675 del 25.01.2013 indirizzata al sig. FOTIA Donato in cui detta autorità comunicava l'avvio del procedimento di riesame del provvedimento interdittivo in essere ».

A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese da MAGISTRINI Fabio, il quale, in sintesi, ha riferito:

L'altro FOTIA, che apprendo chiamarsi Pietro, è stato da me incontrato presso il cantiere in argomento per la prima ed unica volta qualche giorno fa e precisamente in data 11.2.2014, quando ivi è giunto in compagnia del già citato CRIACO. Il motivo della loro visita era relativo al fatto che il mio responsabile diretto a Reggio Emilia, presso la SITECO, sig. TIRABASSI Massimo, venendo a Genova per altri fatti, mi aveva espresso l'esigenza di incontrare i vertici di P.D.F. srl; pertanto il 10 u.s. ho chiamato il geom. CASANOVA, col quale abbiamo concordato un incontro per il giorno successivo. A tale incontro, convenuto presso il cantiere, si sono presentati, come poc'anzi accennato, il FOTIA Pietro ed il CRIACO ... (cfr. pagina 17 dell'annotazione 27.3.2014 citata)

A margine della trattazione appare opportuno segnalare a codesta Procura della Repubblica che il padre FOTIA Sebastiano – ora deceduto - risultava operare, in qualità di dipendente, all'interno della "PDF s.r.l.". (nota DIA 13.8.2014, pagine 10 – 12).

Infatti la Questura di Savona, nell'ambito del monitoraggio delle opere pubbliche, come da note allegate, accertava l'inserimento del nominativo del predetto soggetto fra i dipendenti della stessa società con mansioni di autista e la sua presenza presso il cantiere della costruenda "PIATTAFORMA MAERSK", ubicata in Vado Ligure (cfr. le note 3 aprile, 24 giugno e 28 giugno 2014 in allegato sub 10 all'annotazione 13.8.2014 sopra citata)

Tutto quanto sopra riportato chiude definitivamente il cerchio su tutto lo spettro soggettivo degli odierni indagati in punto gravi indizi del prospettato delitto ex art. 12 *quinquies* D.L.306/92; gli eventi sopra riepilogati, d'altra parte ben testimoniano come FOTIA PIETRO - da oltre un ventennio - potesse a buon diritto validamente e concretamente sospettare di essere il potenziale destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale.

Ciò premesso in ordine al *fumus commissi delicti*, per quel che attiene il *periculum in mora* valgono le considerazioni di seguito esposte.

Con l'apposita informativa del 30 giugno 2014 (la seconda, in ordine cronologico) la DIA informava la richiedente Procura della Repubblica come l'appalto sul Polcevera

non fosse l'unico, in corso di pieno svolgimento, a vedere quali protagonisti i FOTIA, le imprese ed i mezzi degli stessi.
In particolare, alla pagina 2 di tale atto si legge:

“(…) In estrema sintesi, sono emerse altre condotte illecite, analoghe a quelle segnalate, con riferimento ad un appalto di lavori, attualmente in corso, nel quale le aziende in argomento, “SCAVO-TER s.r.l.” e “P.D.F. s.r.l.”, son state coinvolte.

Il citato appalto di lavori è relativo alla *“Procedura negoziata per l'affidamento di opere scavo, realizzazione paratie e movimentazione terra lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10”*, che vede quale stazione appaltante l'Università degli Studi “Bicocca” di Milano.

Detto appalto, contraddistinto dal codice identificativo gara nr. 44690665ED, è stato aggiudicato - in data 23.10.2012 - per un importo pari ad euro 782.685,20 al “GRUPPO CORSARO s.r.l.” ed ha quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. SCILIO Giuseppina”.

La pericolosità dei FOTIA, d'altro canto, già emergeva in più di un passaggio del più volte citato procedimento nell'ambito del quale il 27 febbraio 2012 la DIA aveva depositato la primigenia richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di FOTIA SEBASTIANO (ora deceduto), FOTIA PIETRO e FOTIA DONATO.

Ed invero, come già rilevato, dopo che con decreto depositato il 14 agosto 2012 il Tribunale di Savona aveva respinto la tale richiesta, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 46478/2013 del 17.10.13, depositata il 21 novembre successivo, annullava il provvedimento di rigetto, restituendo gli atti al detto Tribunale (davanti al quale il procedimento stesso è tuttora pendente, avendo il giudice di rinvio disposto una perizia contabile).

Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver osservato come l'impugnato decreto fosse *“connotato da diversi profili di illegittimità, ... anche in ragione di un motivare meramente apparente”*, ha rilevato che ai fini dell'applicazione di una misura patrimoniale il requisito della attualità dei precedenti penali dei soggetti interessati è privo di rilievo in ragione della reciproca autonomia tra le misure personali e le misure patrimoniali; inoltre, sul tema della “sproporzione”, facendo proprio il criterio della illiceità derivata, ha affermato l'importanza della valutazione della sperequazione reddituale negli anni di riferimento in cui si è verificato l'investimento; sull'aspetto delle acquisizioni immobiliari da parte dei propositi mediante utilizzo di mutui bancari ha ribadito che *“... la semplice presenza delle provviste derivante dai mutui non dà corpo ad una sistematica considerazione di liceità dei fondi utilizzati per gli acquisti occorrendo, piuttosto, allegare e valutare la compatibilità delle disponibilità finanziarie complessive dei prevenuti rispetto ai pesi rateali derivanti dal pagamento dei prestiti erogati ...”*.

La Cassazione si è altresì soffermata sulle potenzialità economiche - postume - della “SCAVO-TER”, precisando che era necessario fare riferimento esclusivamente al momento dell'investimento iniziale coinciso con la costituzione della società, mentre era assolutamente indifferente che poi la società fosse stata successivamente in grado di mantenersi ed espandersi nell'ambito dell'attività d'impresa, ma illecitamente a monte a causa della illiceità degli originari capitali investiti. (cfr. la sentenza 17 ottobre – 21 novembre 2013 della VI Sezione della Cassazione Penale in atti).

La DIA, inoltre, nel corpo della annotazione 30 giugno 2014 più volte citata, ha disegnato un interessante quadro afferente – proprio – la pericolosità dei FOTIA nonché



i pregressi e attuali collegamenti criminali dei medesimi (cfr. pagine 10 e seguenti della detta nota, che in alcuni punti vale la pena di citare testualmente):

"(...) COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI MATRICE MAFIOSA

Dunque, come si è visto le decisioni giurisdizionali sono state diverse ed in taluni casi anche contraddittorie.

Ma con riguardo al presente lavoro si ritiene importante far comprendere come la volontà di interporre ad un'azienda dei FOTIA un prestanome sia sintomo di due aspetti:

- innanzitutto è evidente il tentativo di non togliere dalle disponibilità economiche familiari una società che è lo strumento operativo per la ricezione di appalti pubblici;
- secondariamente vi è, evidentemente, il fondato timore che l'ambito, nel quale si muovono i soggetti, sia tale da far temere le iniziative antimafia.

a. **BREVE INQUADRAMENTO STORICO, GEOGRAFICO E CRIMINALE DELL'AGGREGATO MAFIOSO DI AFRICO**

Si reputa che la frequentazione di soggetti, anche in tempi ragionevolmente recenti, riconducibili a contesti mafiosi, così come i legami di sangue con affiliati alla cosca "BRUZZANITI-MORABITO-PALAMARA", egemone nell'area del *mandamento jonico*, non siano elementi di valutazione secondari". (pagine 10 e 11).

Invero – come meglio e più diffusamente osservato nella annotazione di P.G. da ultimo richiamata, alla quale nuovamente si rinvia – l'aggregato mafioso di Africo, dopo la stagione dei sequestri di persona a scopo di estorsione commessi negli anni '70/'80, acquisiva un ruolo preminente nel traffico internazionale di stupefacenti, che diventava fonte ordinaria della produzione di reddito.

L'attività di compravendita di grossi quantitativi di stupefacenti diveniva una caratteristica della consorterìa, la quale sfruttava i contatti dei propri adepti sia con il Sudamerica che con il Medio Oriente.

Non soltanto: ma l'organizzazione si diversificava in relazione alle diverse "zone" di intervento, tant'è che le frange dei "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA" operanti nel Nord Italia modulavano la propria attività in virtù della sempre più forte presenza di extracomunitari, preoccupandosi di rifornire anche le "bande" di questi ultimi.

Di pari passo, si sviluppava un affinamento organizzativo finalizzato al riciclaggio, con significativi (re)investimenti anche in diverse località italiane, in particolare nell'area del milanese, dove venivano acquisite numerose aziende proprietarie/gerenti di parcheggi ubicati nel centro cittadino del capoluogo meneghino, locali pubblici di ristorazione, ecc., grazie ai profitti derivanti dal narcotraffico.

Inoltre, attraverso l'utilizzazione di alcune società italiane, con la collaborazione di operatori del mondo bancario e parabancario, nazionale ed estero, erano poste in essere articolate operazioni finanziarie per alcune centinaia di milioni di Dollari, interessanti operatori economici non solo nazionali, ma anche esteri come britannici, lussemburghesi, svizzeri, argentini, tedeschi ed austriaci.

Le "famiglie" insediate nell'africane, quindi, si stringevano nel cartello presieduto da MORABITO Giuseppe, già numero uno della 'ndrangheta ed al vertice di una delle più importanti "casate" operanti nel *mandamento jonico* reggino (cfr. pagine 11 - 13 dell'annotazione di PG da ultimo citata).

La medesima nota prosegue osservando quanto segue:

b. "I COLLEGAMENTI TRA IL GRUPPO DEI FOTIA E LA COSCA
"MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA"

Si reputa che la frequentazione di soggetti, anche in tempi ragionevolmente recenti, riconducibili a contesti mafiosi, così come i legami di sangue con affiliati alla cosca "BRUZZANITI-MORABITO-PALAMARA", egemone nell'area del *mandamento jonico*, non siano elementi di valutazione secondari. "Si tenga conto che ormai - sentenze passate in giudicato, comprese talune prodotte nel nord Italia - hanno affermato come i rapporti parentali nell'organizzazione mafiosa calabrese siano particolarmente significativi.

Si aggiunga che recenti pronunce hanno cristallizzato un concetto "storico", ovvero che la *'ndrangheta* è un'organizzazione *unitaria*, nel senso che si è data nel tempo una struttura *verticistica* che, pur nella persistente autonomia territoriale, concilia il centralismo delle regole organizzative e dei rituali con il decentramento operativo.

Ed allora gli elementi che saranno ora esposti, seppure in maniera sintetica rispetto ai contenuti delle proposte già inoltrate, intendono focalizzare al meglio le figure dei FOTIA e, conseguentemente, delle loro attività imprenditoriali.

Si vedrà come una serie di fatti non possono essere considerati in maniera parcellizzata e decontestualizzata, pena una erronea valutazione che porterebbe fatalmente ad un depotenziamento del quadro complessivo.

Innanzitutto hanno un peso specifico i legami parentali, che collocano i FOTIA in un contesto qualificato ed omogeneo.

La moglie di FOTIA Sebastiano, BRUZZANITI Giuseppa è sorella di BRUZZANITI Fortunata, quest'ultima madre di BRUZZANITI Giuseppe, detenuto per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Sia Giuseppa che Fortunata sono a loro volta sorelle di BRUZZANITI Giuseppe, coniugato con MORABITO Maria, figlia di MORABITO Leone e di TALIA Domenica. MORABITO Leone ha poi dei figli di primo letto, quindi fratelli di MORABITO Maria, tra i quali vi è MORABITO Rocco, coniugato con TRIMBOLI Maria, ritenuto organico alla cosca mafiosa denominata "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Ma la contiguità dei FOTIA con la predetta cosca risulta rafforzata dai matrimoni di FOTIA Pietro e FOTIA Donato, rispettivamente con PALAMARA Bruna e SCORDO Vittoria.

In particolare, la prima è figlia di PALAMARA Antonino (e BRUZZANITI Lucia), fratello di PALAMARA Andrea, *capobastone* della cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA" e condannato in data 11.06.1999, unitamente a diversi affiliati, con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, per associazione mafiosa finalizzata alla commissione di sequestri di persona, omicidi, traffico di armi e stupefacenti, al fine di assumere il controllo delle località di Africo (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Ferruzzano (RC) e Brancaleone (RC).

PALAMARA Bruna è peraltro sorella di:

- PALAMARA Domenico, con precedenti di polizia per traffico di stupefacenti;
- PALAMARA Francesco, con precedenti come il suddetto fratello;
- PALAMARA Angelo, con precedenti come il suddetto fratello;
- PALAMARA Maria, coniugata con MORABITO Domenico.

La seconda (SCORDO Vittoria) è invece figlia di SCORDO Leo, ucciso in un agguato nel contesto di un riequilibrio interno alle *'ndrine* operanti in Africo e zone limitrofe, ritenuto affiliato alla cosca capeggiata da MORABITO Giuseppe, detto "*Tiradrittu*". Nello specifico, si riferisce che la sera del 13.01.1996, in Africo (RC), mentre si trovava in compagnia del genero VERSACI Mario, presente in Savona alla cerimonia di fidanzamento di FOTIA Donato, lo SCORDO Leo veniva bersagliato da numerosi colpi di pistola e, a seguito delle gravissime ferite riportate al volto ed al torace, decedeva istantaneamente. Nell'occorso, VERSACI Mario rimaneva ferito al polpaccio della gamba sinistra e successivamente denunciato in stato di arresto dai Carabinieri di Bianco (RC), perché responsabile del reato di favoreggiamento personale, avendo lo stesso fornito volontariamente una falsa ricostruzione dei fatti, così garantendo l'impunità agli autori, rimasti ignoti.

VERSACI Mario, è fratello di VERSACI Domenico Antonio, detto "*u principino*", ritenuto elemento di primissimo piano del sodalizio *'ndranghetistico* "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

In data 21.12.2010, il menzionato VERSACI Mario, unitamente ad altre 11 persone, era tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito dell'operazione "Reale 3" (condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria), per il reato di associazione mafiosa. Il

provvedimento cautelare è stato eseguito nelle ore notturne, in Savona, presso l'abitazione del cognato FOTIA Donato, dove il VERSACI Mario era temporaneamente ospite.

Vi è poi SCORDO Vittorina, coniugata con FOTIA Francesco e che ha due fratelli: SCORDO Francesco e SCORDO Antonio, arrestato in data 15.02.1993 per spaccio di sostanza stupefacente dal ROAD Carabinieri di Torino. Lo stupefacente fu rinvenuto all'interno di una officina di Cantù di proprietà di SCORDO Domenico, zio dei predetti. All'atto dell'intervento nell'officina erano presenti FOTIA Pietro e altri due soggetti: MANGERUCA Leo e MANGERUCA Antonio, a bordo dell'autovettura Renault 5 targata COA98745, cugini degli SCORDO.

I due MANGERUCA furono tratti in arresto successivamente dal Nucleo Operativo Carabinieri di Pavia per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e facevano parte entrambi del sodalizio criminoso riconducibile al citato MORABITO Rocco cl. 1966.

Oltre quanto attestato circa i legami familiari con appartenenti all'aggregato mafioso di Africo, hanno una loro precisa rilevanza le frequentazioni o gli episodi con altri soggetti, anch'essi riconducibili alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA", palesando in maniera limpida, omogenea e coerente l'inquadramento dei FOTIA nel contesto mafioso detto.

FOTIA Pietro in data 31.08.1996, in Locri (RC), era sottoposto a controllo a bordo dell'autovettura Fiat Tipo targata PR581178 ed intestata al predetto MORABITO Leo cl. 1958, condotta da MORABITO Rocco e con a bordo MORABITO Giuseppe e BRUZZANITI Rocco. MORABITO Rocco è figlio del suddetto MORABITO Salvatore e di BRUZZANITI Fortunata, sorella di BRUZZANITI Giuseppa, madre di FOTIA Pietro.

A quanto detto, sono da aggiungere alcuni episodi che rafforzano ulteriormente la considerazione fatta circa l'appartenenza dei FOTIA alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Prima di tutto si rammenta quanto accaduto in data 18.09.2005, in Savona, a seguito di un controllo operato dalla Squadra Volante dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata CP364GM, i cui occupanti, destando sospetto agli operatori, venivano identificati per: MORABITO Giovanni, BRUZZANITI Francesco e CIUREA Michaela.

Nello svolgimento del controllo, gli operanti constatavano che il MORABITO, conducente dell'autovettura, custodiva all'interno della cintura dei pantaloni e del giubbotto, tre mazzette di denaro in banconote di grosso taglio per un totale di euro 30.000. Circa il possesso di tale somma di danaro il predetto, dopo aver tentato di dare inverosimili spiegazioni sulla sua presenza in Savona, riferiva di dover portare quei soldi alla famiglia FOTIA, per l'acquisto di un non meglio precisato macchinario edile.

A seguito di mirate informazioni, richieste da questo C.O. agli uffici competenti di Reggio Calabria, nei confronti dei due soggetti sopracitati si acquisiva quanto segue:

- MORABITO Giovanni, di Rocco e di BRUZZANITI Rachele, questa ultima intestataria dell'autovettura di cui sopra, è nipote di primo grado del citato MORABITO Giuseppe, detto "Tiradrittu", essendo quest'ultimo fratello di Rocco. MORABITO Giovanni, poco più che ventenne, era tratto in arresto per il tentato omicidio della sorella, posto in essere in Messina il 24.03.2006, il cui movente era da ricondursi a principi di "*leso onore della famiglia*", per aver la giovane avuto un figlio a seguito di una relazione sentimentale instaurata in epoca successiva alla sua separazione matrimoniale. MORABITO risulta scarcerato in data 15.12.2010 per espiazione pena;

- BRUZZANITI Francesco, invece, risulta pluripregiudicato per gravi reati, tra cui la detenzione ed il porto abusivo di pistola (1974), la ricettazione di banconote provenienti da sequestro di persona (1984) ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (1985).

Affiliato alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA", viene tratteggiato come elemento socialmente pericoloso, a suo tempo diffidato e sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., nonché alla misura detentiva della casa di lavoro ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il figlio, BRUZZANITI Bartolo, già nel 2001, si dava alla latitanza per un provvedimento di misura cautelare in carcere emesso dal GIP di Reggio Calabria per associazione mafiosa ed altro.

Inoltre, il fratello del primo MORABITO Domenico, con precedenti di polizia tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (op. "Sim Card"), il 17.09.2004, in Bianco (RC), veniva ferito alle gambe da quattro colpi di arma da fuoco. E' ritenuto inserito nell'organigramma della '*ndrina* capeggiata allo zio MORABITO Giuseppe, inteso "*u Tiradrittu*".

MORABITO Domenico era stato indagato, in stato di libertà, nell'anno 1995, in quanto controllato a fini di identificazione nella città di Savona con il pluripregiudicato BRUZZANITI Leo, fratello di BRUZZANITI Rocco. Quest'ultimo, cugino dei fratelli FOTIA, ha avuto un ruolo importante anche nel richiamato episodio del settembre 2005, in quanto - come risulta dalle verbalizzazioni raccolte - aveva

messo a disposizione il proprio appartamento dove, per quattro giorni, avevano soggiornato MORABITO Giovanni e BRUZZANITI Francesco.

Ma vi è un altro episodio significativo che ha visto quale protagonista MORABITO Domenico e che - collegato a quello appena narrato del 2005 - rappresenta oggettivamente un fatto inquietante.

In data 26.01.1995, il predetto veniva denunciato dal Nucleo Prevenzione Crimine di Genova, in collaborazione con la Questura di Savona, per riciclaggio di denaro proveniente da sequestro di persona. Nel corso del controllo per identificazione avvenuto in Savona, il nominato MORABITO Domenico era trovato in possesso di due mazzette composte da banconote di grosso taglio, custodite all'interno delle tasche del giubbotto, per un valore complessivo di 30 milioni. Nella circostanza il medesimo - che si trovava in compagnia del suddetto BRUZZANITI Leo - asseriva di aver ricevuto la somma dalla propria nonna, al fine di provvedere al pagamento dell'onorario di un avvocato del padre MORABITO Rocco, a quel tempo detenuto nel carcere di Parma per reati di mafia.

L'esame delle matricole delle banconote al terminale elettronico permetteva di appurare che una di esse faceva parte del riscatto pagato in occasione del sequestro di persona, ai danni di ISOARDI Federica, avvenuto in Cuneo il 12.01.1984 e che aveva visto Celle Ligure (SV) quale centro abitato del rilascio dell'ostaggio" (cfr. pagine 14 - 19 dell'annotazione 30 giugno 2014).

Omessi in questa sede altri riferimenti al defunto FOTIA SEBASTIANO ed alla sua caratura criminale di indubbio spessore quale si evince dal suo *curriculum* giudiziario, nuovi ed interessanti elementi da cui emerge con evidenza la rinnovata pericolosità della compagine dei FOTIA sono stati acquisiti dalla DIA in ordine all'appalto di Milano già sopra indicato (ed alla società CORSARO, la quale reiteratamente aveva tentato di subappaltare *in fraudem legis* ai FOTIA i lavori della commessa acquisita).

E valga il vero:

"(...) APPALTO DI LAVORI BANDITO DALL'UNIVERSITÀ "BICOCCA" DI MILANO

(...) Nel corso di attività info-investigativa, questo Centro Operativo ha appreso che la società "P.D.F. s.r.l." ... stava per assumere - in subappalto - alcuni lavori di scavo e movimento terra nei cantieri aperti dall'Università "Bicocca" di Milano.

I conseguenti approfondimenti hanno permesso di verificare che l'appalto era relativo alla "Procedura negoziata per l'affidamento di opere scavo, realizzazione paratie e movimentazione terra lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10" (*ibidem*, pagina 24).

La stazione appaltante era l'Università degli Studi "Bicocca" di Milano, e l'appalto era stato aggiudicato in data 23.10.2012 per un importo pari ad Euro 782.685,20 alla società "GRUPPO CORSARO s.r.l.", avente sede legale ad Adrano (CT).

Orbene, questa ultima l'8 novembre 2012 - a poco più di due settimane dall'aggiudicazione della commessa - nominava quale Direttore Tecnico del cantiere CASANOVA Remo, vale a dire il Direttore Tecnico della "P.D.F. s.r.l." dal 2011, nonché socio di minoranza della "SE.LE.NI. s.r.l.". (si veda il documento allegato sub "A" all'annotazione DIA 30.6.2014).

Vale a questo punto la pena di rammentare ancora una volta come la "SE.LE.NI. s.r.l.", proprietaria delle quote della "P.D.F. s.r.l.", era stata costituita il 4 aprile 2012 ad opera dei fratelli FOTIA Francesco e FOTIA Donato. A quella data, la società godeva di un capitale sociale pari ad Euro 20.000,00 suddiviso in parti uguali tra i due predetti soci.

Il 4.3.2013 (e dunque in data successiva all'interdittiva antimafia emessa nel giugno 2012) le quote societarie venivano alienate e ripartite nel modo seguente:

- FOTIA Donato cedeva le sue quote del valore di Euro 10.000,00 a CRIACO Giuseppe;



- FOTIA Francesco cedeva le sue quote di identico valore a CRIACO Giuseppe (per 9.000,00 Euro) ed a CASANOVA Remo (per i restanti 1.000,00 Euro).

Il 29.4.2013, FOTIA Francesco cedeva la sua carica di amministratore unico a CRIACO Giuseppe e, per effetto di quanto sopra, le quote societarie erano suddivise fra CASANOVA Remo, che deteneva un ventesimo del capitale sociale, e CRIACO Giuseppe, che ne deteneva i restanti diciannove ventesimi, assumendo la carica di amministratore unico, oltre che della "P.D.F. s.r.l.", anche della "SE.LE.NI. s.r.l.".

In data 26.11.2012, con prot. nr.305/2012, la "GRUPPO CORSARO s.r.l." richiedeva alla stazione appaltante l'autorizzazione a contrarre un sub-appalto a favore di "SCAVO-TER s.r.l." allegando, altresì, il contratto stipulato in pari data, avente per oggetto: *l'esecuzione dei lavori all'affidamento di opere di scavo realizzazione paratoie e movimentazione terra*. Tale autorizzazione veniva concessa, subordinatamente alle verifiche di rito, con nota nr.1314/13 del 15.1.2013 (documenti tutti allegata all'annotazione 30.6.2014 sub "B").

Nell'ambito del suddetto contratto, all'art.15, la "SCAVO-TER s.r.l.", in qualità di impresa subappaltatrice, si impegnava a rendere edotta l'impresa subappaltante dell'eventuale insorgere di una o più cause ostative o dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31.5.1965 n.575 e dall'art.3 legge 55/90.

Ora, come noto, in data 21.6.2012, la "SCAVO-TER s.r.l." era stata destinataria di interdittiva tipica antimafia, emessa dalla Prefettura di Savona, provvedimento successivamente impugnato e la cui istruttoria è ancora pendente.

Pertanto con nota datata 25.1.2013, la stazione appaltante chiedeva chiarimenti alla "GRUPPO CORSARO s.r.l.", in relazione all'esistenza della menzionata interdittiva antimafia (cfr. il documento in allegato "C").

La "GRUPPO CORSARO s.r.l." con nota prot.3001 del 29.1.2013, riscontrava quella della stazione appaltante richiedendo alla "SCAVO-TER s.r.l." opportuni chiarimenti circa l'esistenza della prefata interdittiva (documento allegato sub "D").

Il successivo 8.2.2013, la citata stazione appaltante revocava l'autorizzazione al sub-appalto tra "SCAVO-TER s.r.l." e "GRUPPO CORSARO s.r.l.", in quanto, *"in data 18.01.2013, aveva ricevuto comunicazione dalla Prefettura di Savona con la quale si rappresentava la sentenza del T.A.R. Liguria emessa il 29.11.2012 e depositata l'11.1.2013, circa il rigetto del ricorso presentato dalla società subappaltatrice SCAVO-TER S.r.l. avverso il provvedimento interdittivo emesso nei confronti della stessa società dalla prefettura di Savona in data 21.06.2012"* (allegato "E").

La "CORSARO S.r.l.", con nota n. 69/2013, comunicava all'impresa subappaltatrice l'annullamento del contratto (allegato "F").

In relazione a tale vicenda la P.G. rilevava quanto segue:

"Nella fase di accertamento, personale dipendente di questo Centro Operativo, in Milano, ha avuto modo di acquisire utilissima documentazione ed escutere - in data 21 maggio 2014 - l'ingegnere SCILIO Giuseppina nella sua qualità di capo settore edilizia universitaria dell'area risorse immobiliari e strumentali dell'Università "Bicocca" di Milano, nonché responsabile unico del procedimento (R.U.P.).

Pertanto, in relazione a questa prima fase del tentativo di aggiudicazione di subappalto da parte della "SCAVO-TER s.r.l.", posta in essere nonostante pendessero sia il predetto procedimento di prevenzione che l'interdittiva antimafia, SCILIO Giuseppina - tra l'altro - dichiarava (allegato "G"):

« La ditta CORSARO, nel novembre 2012, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per opere di scavo, demolizioni e reimpiego di materiale in esubero per un totale di euro 156.337,04 in favore della SCAVO-TER srl di Vado Ligure. A seguito degli accertamenti del caso, la SCAVO-TER ... veniva estromessa.

Detta estromissione dal subappalto era dovuta alla sussistenza di una interdittiva, emessa nel giugno 2012, dalla Prefettura di Savona. Precedentemente alla suddetta richiesta di sub-appalto si era presentato, presso i nostri uffici, il geometra CASANOVA Remo quale delegato per le attività di cantiere del GRUPPO CORSARO. Questi era accompagnato da altre due persone, tra cui Donato FOTIA. Nella circostanza non essendosi meglio presentati, il FOTIA Donato e l'altro uomo non erano stati collegati alle opere in questione. In seguito, con la formalizzazione della procedura per il subappalto in parola, grazie alle allegazioni dei documenti di identità degli interessati si è riusciti a comprendere il ruolo del predetto in seno alla SCAVO-TER ».

La citata professionista continuava l'esposizione dei fatti riferendo:

« A seguito della revoca del sub-appalto alla SCAVO-TER, di cui agli atti in vostro possesso, in questi uffici si è presentato il sig. FOTIA Pietro, al fine di perorare la causa della SCAVO-TER in relazione ad una eventuale rivalutazione della revoca al sub-appalto. Lo stesso nell'occasione riferiva di aver presentato alla Prefettura di Savona un'istanza di riesame dell'interdittiva in costanza dei procedimenti giurisdizionali in corso. La sottoscritta rispondeva al sig. FOTIA Pietro che avrebbe valutato la sua richiesta e che sarebbe stato informato dell'esito. In relazione a quanto affermato dal predetto FOTIA Pietro, in data 01.02.2013, perveniva a questo Ufficio una mail inviata dalla SCAVO-TER Srl a cui era allegata la nota della Prefettura di Savona nr.2675 del 25.01.2013 indirizzata al sig. FOTIA Donato in cui detta autorità comunicava l'avvio del procedimento di riesame del provvedimento interdittivo in essere ».

In effetti il citato organo di governo savonese, sulla scorta di quanto indicato dal T.A.R. ligure, che nell'ambito della sentenza di rigetto del ricorso proposto da "SCAVO-TER s.r.l.", avverso l'interdittiva del giugno 2012, tratteggiava alcuni principi a cui la Prefettura avrebbe dovuto ispirarsi per una rivalutazione della questione, emetteva una seconda informativa interdittiva antimafia, datata 14.3.2013, che di fatto confermava le decisioni precedenti.

Solamente questa seconda interdittiva veniva annullata dal TAR Liguria, in data 28.11.2013, in quanto basata su elementi diversi rispetto ai precedenti e ritenuti non idonei a suffragare l'esistenza del pericolo del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Ad ogni buon conto si precisa che, come già detto, in data 21.6.2012, la "SCAVO-TER s.r.l." è colpita da una prima interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Savona; tale provvedimento viene impugnato dai suoi amministratori al T.A.R. Liguria, il quale, con sentenza datata 29.11.2012, ne dichiara il non accoglimento.

Anche tale ultimo provvedimento è appellato al Consiglio di Stato; al 29.5.2014 risulta essere stata celebrata l'udienza in Consiglio di Stato e ad oggi si attende la sentenza definitiva.

In quest'ottica, appare opportuno rappresentare che il T.A.R. Lombardia, adito sempre dagli amministratori della "SCAVO-TER s.r.l.", in relazione all'esclusione di quest'ultima società dall'appalto per cui si scrive, in data 11.04.2013, così si esprime rigettando il ricorso:

«... il diniego di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro da parte del Tribunale di Savona non pare rivestire un ruolo decisivo nel presente contenzioso, che non attiene alla verifica della liceità delle fonti di finanziamento dell'impresa, ma alla sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nella sua compagine; che dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla predetta sentenza dell'A.G.O. emerge, anzi, la pericolosità qualificata dai contatti con ambienti della criminalità organizzata emergenti dall'informativa impugnata e confermati dalla successiva informativa del 14.3.2013; ... pertanto, il quadro indiziario su cui si fonda l'informativa impugnata appare fondarsi su elementi oggettivi dai quali è stato correttamente desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose ».

Infine, è estremamente sintomatica la presenza di FOTIA Pietro, il quale - essendo il vero *dominus* dell'omonimo gruppo, come già ampiamente riferito - si presenta presso la stazione appaltante perorando l'insussistenza della causa di esclusione dal subappalto, avvalendosi della menzionata nota della Prefettura di Savona, che altro non dice se non aver avviato una procedura amministrativa di revisione dell'informativa interdittiva emessa nel giugno 2012 culminata, peraltro, nell'emissione di una nuova misura interdittiva". (cfr. pagine 25 -28 dell'annotazione 30 giugno 2014).

Successivamente al diniego della stazione appaltante circa la partecipazione all'appalto della società "SCAVO-TER s.r.l.", e precisamente in data 20.9.2013 la "GRUPPO CORSARO S.r.l." produceva una nuova richiesta di affidamento (n. prot.220/2013),

questa volta in favore della "P.D.F. s.r.l.", per un subappalto relativo alle stesse lavorazioni di cui al caducato contratto (cfr. contratti di subappalto in atti).

Agli atti sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive, datate 13.9.2013 ed allegate alla richiesta, del legale rappresentante CRIACO Giuseppe e del direttore tecnico CASANOVA Remo, nelle quali entrambi dichiaravano *"l'insussistenza a carico (della società) delle cause di esclusione di cui all'art.38 del dec. lgs.163/2006, nonché l'insussistenza a suo carico di alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del decreto leg.vo 159/2011"* (cfr. il documento in allegato "H" all'annotazione). Tutto ciò, come sopra detto, in costanza di interdittiva antimafia tipica.

In data 01.10.2013, la "GRUPPO CORSARO s.r.l." trasmetteva alla stazione appaltante i moduli (prot. n.234/2013) afferenti la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e dei familiari conviventi.

Nella dichiarazione di CRIACO Giuseppe si legge che egli era convivente con FOTIA Sebastiano, padre di Pietro, Francesco e Donato. E ciò, mentre i detti Sebastiano e Pietro erano sottoposti a procedimento di prevenzione patrimoniale (allegato "I").

Con nota del 4.10.2013 la "GRUPPO CORSARO s.r.l." trasmetteva documentazione integrativa relative alle lavorazioni che intende affidare alla "P.D.F. s.r.l." e fra tali documenti sono state reperite due dichiarazioni, redatte in data 1.10.2013, sia da CRIACO Giuseppe che da CASANOVA Remo, i quali - nelle loro qualità rispettivamente di legale rappresentante e di direttore tecnico - dichiaravano che in capo alla "P.D.F. s.r.l." non sussistevano misure interdittive antimafia.

A confutare ciò, è opportuno segnalare che l'interdittiva tipica sarebbe stata cassata dal T.A.R. Liguria soltanto nel dicembre 2013 e pertanto i citati soggetti producevano l'ennesima attestazione falsa allo scopo di aggiudicarsi il subappalto affidato alla società dalla "GRUPPO CORSARO s.r.l." (allegato "L").

Con nota del 04.10.2013, la stazione appaltante Università di Milano "Bicocca" comunicava alla "GRUPPO CORSARO s.r.l." il diniego all'autorizzazione al subappalto poiché la "P.D.F. s.r.l." non risultava in regola con i contributi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (allegato "M").

In relazione a questo secondo tentativo, peraltro non andato a buon fine, di aggiudicarsi comunque il subappalto, il R.U.P. SCILIO Giuseppina riferiva:

"Conclusasi la procedura con la società SCAVO-TER, in data 20.09.2013 perveniva a questo Ufficio da parte della GRUPPO CORSARO srl la richiesta di autorizzazione al sub-appalto nei confronti della P.D.F. srl con sede in Vado Ligure (SV). La stessa però non poteva essere concessa in quanto la società era irregolare con la Documentazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Peraltro l'ufficio aveva notato la presenza in entrambe le società, P.D.F. e SCAVO-TER, di CASANOVA Remo, nonché lo stesso indirizzo della sede legale di entrambe le società ed infine la convivenza di CRIACO Giuseppe con FOTIA Sebastiano, come si evince dagli atti che avete acquisito" (cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla SCILIO il 21 maggio 2014, prodotte come allegato "G" dell'annotazione 30 giugno 2014).

Quanto da ultimo illustrato dimostra ulteriormente e con certezza l'interposizione nella "P.D.F. s.r.l." da parte dei FOTIA, i quali gestiscono di fatto la società.



Vale la pena a questo punto, quanto meno *ad colorandum*, di riportare quanto accertato dal Centro Operativo di Genova della Direzione Investigativa Antimafia e riportato alle pagine 30 – 34 dell'annotazione di P.G. 30 giugno 2014:

"ACCERTAMENTI SULLA SOCIETÀ "GRUPPO CORSARO s.r.l."

Ma oltre a ciò è di notevole rilevanza il ruolo della "GRUPPO CORSARO s.r.l.", che è coerente con le risultanze evidenziate e relative all'inquadramento dei FOTIA nel contesto della cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA".

Difatti sono stati svolti approfonditi accertamenti sulla società "GRUPPO CORSARO s.r.l.", che è stata costituita in data 13.2.2006, con un capitale sociale pari ad € 97.111 ed ha per oggetto sociale: *i lavori generali di costruzioni edili ed installazioni impianti*.

La compagine sociale della società è costituita da CORSARO Giuseppe in qualità di amministratore unico, e SANTANGELO Marco, quale responsabile tecnico. Dall'analisi delle situazioni personali di entrambi i soggetti, attraverso le banche dati in uso si è appreso che SANTANGELO Marco non ha pregiudizi di polizia né frequentazioni controindicate, mentre sul conto di CORSARO Giuseppe non risultano frequentazioni con soggetti controindicati.

Tuttavia dalla consultazione di atti in possesso di questo Centro Operativo sono stati rinvenuti tre documenti molto significativi per tratteggiare la figura di CORSARO Giuseppe.

In particolare, sono stati reperiti inerenti l'operazione denominata "BELLU LAVURU":

- una informativa di reato, datata 09.06.2008, redatta dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Reggio Calabria;
- un decreto di fermo di indiziato di delitto, relativo al procedimento penale nr. 1130/06 RGNR-DDA, emesso dalla Procura della Repubblica - DDA di Reggio Calabria;
- e la relativa sentenza nr.766 datata 23.11.2009, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione GIP-GUP, su ALTOMONTE Sebastiano+32.

Le indagini condotte, consolidate da genuine acquisizioni di conversazioni registrate in ambientale, hanno consentito di enucleare i nuovi assetti criminali instauratisi tra le varie consorterie criminali operanti nella fascia jonica della provincia reggina, in un territorio che si estende da Bova Marina ad Africo, rivelando ruoli ed incarichi ben precisi di una molteplicità di personaggi, alcuni già coinvolti in pregresse analoghe attività investigative, altri ritenuti estranei a detto contesto criminale.

Le indagini hanno accertato, altresì, che le cosche, attraverso la società di CORSARO Giuseppe, aggiudicataria dell'appalto pubblico per la *Realizzazione dello stabile del nuovo istituto scolastico "Euclide" nel Comune di Bova Marina (RC)*, si erano predisposte per acquisire il controllo dell'appalto.

In merito, il capo d'imputazione così recita:

« del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ed 8° comma, c.p. perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati, fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata "ndrangheta" ed in particolare delle sue articolazioni territoriali denominate cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA", cosca "MAISANO", cosca "VADALA", cosca "TALIA" - le ultime due tra loro federate mediante apposito organismo direttivo denominato "base" - finalizzate:

- *alla commissione di una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali numerose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;*
- *acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*
- *per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o per altri;*
- *impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*

[omissis]

ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo della fase esecutiva dell'appalto pubblico - indetto dalla Provincia di Reggio Calabria - settore Lavori Pubblici - relativo alla realizzazione dello stabile dell'Istituto Superiore "Euclide" - comprensivo di Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Scientifico - finalizzato a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o per altri mediante il sub-affidamento della realizzazione dell'opera a favore della ditta CARROZZA Rocco - genero del noto boss MORABITO Giuseppe, da Africo, soprannominato "Tiradrattu" - la quale operava, in esecuzione di preventivi accordi in tal senso intervenuti in apposito summit tra i più autorevoli rappresentanti delle cosche TALIA e VADALÀ, per il tramite:

- della ditta MA.BE., articolazione imprenditoriale delle cosche TALIA e VADALÀ, tra loro federate, a cui favore veniva stipulato accordo contrattuale per la fornitura di materiale inerte e l'esecuzione delle opere di sbancamento del sito, della quale risultava essere titolare MAURO Benito, deceduto in Bova Marina in data 4.1.2004 e già socio in affari di VADALÀ Domenico, soprannominato "Micu 'u lupu", ed attualmente amministrata dal figlio MAURO Mario Domenico e dal genero NOCERA Bruno;

- della D'AGUI' BETON s.r.l. - Asfalti, calcestruzzi ed inerti, articolazione imprenditoriale prima delle cosche TALIA e VADALÀ, tra loro federate, ed ora della cosca MORABITO, a cui favore veniva stipulato contratto per la fornitura di calcestruzzi preconfezionati ed inerti;

- della ditta DIENI Pasquale e quella PALAMARA Annunziato, articolazioni imprenditoriali della cosca TALIA, alle quali veniva riservato il compito di fornire la necessaria forza lavoro, integrata da operai reperiti personalmente da VADALÀ Antonino, individuate dalla "CORSARO s.r.l. unipersonale", con sede legale corrente ad Adrano (CT), legalmente rappresentante da CORSARO Giuseppe, a cui l'esecuzione dell'opera era stata appaltata, quali ditte a cui sub-affidare le forniture appena specificate ».

Il medesimo contesto investigativo consentiva di apprendere, dunque, che nell'ambito delle attività relative al citato appalto pubblico, le organizzazioni criminali in menzione avevano pianificato, secondo precisi accordi preventivamente sanciti, la realizzazione del manufatto in parola sulla base di incarichi definiti, in base ai quali:

- la ditta MA.BE. avrebbe dovuto provvedere all'approvvigionamento del materiale inerte;
- l'impresa facente capo a D'AGUI' Terenzio avrebbe dovuto provvedere all'approvvigionamento del calcestruzzo;
- l'impresa facente capo a DIENI Pasquale avrebbe dovuto fornire la propria manovalanza, integrata da operai che VADALÀ Antonino avrebbe provveduto a reperire.

Nell'ottica di tale politica gestionale, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Reggio Calabria apprendeva di un summit tra i più autorevoli rappresentanti delle cosche "TALIA" e "VADALÀ", tenutosi presso l'abitazione della famiglia TALIA, nel corso del quale era convenuto l'affidamento della realizzazione dell'opera in favore della ditta CARROZZA Rocco, genero del nominato capobastone MORABITO Giuseppe, inteso "u Tiradrattu", in collaborazione con la ditta "D'AGUI' BETON s.r.l."

Proprio per meglio focalizzare la situazione, e ritornando alla figura di CORSARO Giuseppe, appare sintomatico segnalare i contatti intrattenuti tra il predetto ed il nominato CARROZZA Rocco, che dal CORSARO ha ottenuto il subappalto.

L'azione di controllo che la consorte criminale nata dal sodalizio tra le cosche predominanti nel comprensorio di Bova Marina, ha esercitato nell'ambito della realizzazione dell'Istituto scolastico "Euclide", è scaturita in una concordata spartizione dei più remunerativi subappalti che il "GRUPPO CORSARO", società vincente la pubblica gara, cedeva alle imprese locali.

In particolare a D'AGUI' Terenzio, titolare della "D'AGUI' BETON s.r.l.", veniva garantito il "monopolio" per l'approvvigionamento del calcestruzzo necessario alla realizzazione dell'opera in questione.

In estrema sintesi, la "GRUPPO CORSARO s.r.l." nell'appalto aggiudicato ha subappaltato a ditte riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca "MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA", quindi in maniera speculare a quanto illustrato per la "SCAVO-TER s.r.l." prima e per la "P.D.F. s.r.l." poi.

E' quantomeno singolare che una ditta acquisisca l'esecuzione di un'opera coinvolgendo imprese organiche all'aggregato mafioso africoto e - a distanza di molti chilometri - si comporti allo stesso modo favorendo, reiteratamente, un'azienda riconducibile al medesimo contesto criminale (...)"

Insomma: i FOTIA, direttamente o per interposta persona, hanno partecipato o tentato di partecipare ad appalti pubblici nonostante sui componenti del nucleo familiare pendesse una misura di prevenzione e ancorché le loro società, "SCAVO-TER s.r.l." e "P.D.F. s.r.l.", fossero state colpite da provvedimenti prefettizi interdittivi.

Tale loro condotta è tuttora in corso, come evidenzia l'annotazione della DIA datata 30 giugno 2014, la quale elenca gli appalti espletati in costanza di interdittive antimafia e/ di procedimenti di prevenzione e che ancora una volta vale la pena di citare testualmente:

" (...)

a. appalto pubblico relativo alla *Realizzazione di viabilità in sponda destra del torrente Polcevera 1° sub lotto - collegamento tra la viabilità sponda destra, il ponte Pieragostini e le aree siderurgiche ex ILVA dismesse*, che ha visto partecipare la "P.D.F. s.r.l.";

b. appalto pubblico relativo all'*Ampliamento del piazzale della stazione autostradale di Spotorno (SV) e nuovo impianto di illuminazione e distribuzione elettrica*, per effetto di un contratto di sub-appalto sotto soglia comunitaria, autorizzato dalla società "AUTOSTRADA DEI FIORI s.p.a.". Tale opera pubblica è stata oggetto dell'accesso ispettivo condotto in data 7.11.2013, giusto decreto prefettizio del 31.10.2013, dal Gruppo Provinciale Interforze istituito presso la Prefettura di Savona, nell'ambito del quale veniva rilevata la presenza, fra gli altri, di CHINAZZO Giuliano, dipendente della "SCAVO-TER s.r.l.", che si trovava a bordo di un escavatore mod. ZAXIS 80SP di proprietà della società "COMAI s.p.a.". Inoltre sempre all'interno della stessa area di cantiere si osservava la presenza dell'automezzo targato DN917HG, anch'esso intestato alla "SCAVO-TER s.r.l.";

c. appalto pubblico dei lavori di *Progettazione e realizzazione della variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte*, che ha visto partecipare la "P.D.F. s.r.l." per effetto di un subappalto, per l'esecuzione di scavi, movimentazione e trasporto terra dell'importo di euro 34.215, ricevuto dalla "I.C.S. GRANDILAVORI s.p.a.";

d. appalto di lavori relativo alla *Procedura negoziata per l'affidamento di opere scavo, realizzazione paratie e movimentazione terra lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10*, oggetto delle presente nota. (...)" (nota DIA 30.6.2014 cit., pagine 34 e 35).

Ed è proprio la condotta posta in essere dal gruppo FOTIA in quest'ultimo appalto, in Milano che corrobora ulteriormente le esigenze cautelari di cui si tratta: quando la società "SCAVO-TER s.r.l." non riusciva, per effetto dei presidi antimafia in essere, ad aggiudicarsi il subappalto affidatogli dalla "GRUPPO CORSARO s.r.l.", la stessa CORSARO (il cui direttore di cantiere era CASANOVA Remo, ossia - lo si ripete ancora una volta - il socio di minoranza della "SELENI s.r.l.", società a sua volta detentrica delle quote di "P.D.F. s.r.l.") presentava una nuova richiesta di subappalto in favore della P.D.F., (*id est*, per il clone della "SCAVO-TER s.r.l."), evidentemente e sostanzialmente in nome e per conto, come sempre, dei FOTIA: il disegno non si perfezionava, in questo caso, soltanto grazie alla solerzia del personale della stazione appaltante che, insospettito da alcune ricorrenze nei dati delle due aziende, rifiutava l'autorizzazione al subappalto in virtù dell'irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

“(…) E ancora – prosegue l’annotazione DIA 30 giugno 2014 alla pagina 36 - nonostante la “SCAVO-TER s.r.l.” sia tuttora interdetta e nonostante la “P.D.F. s.r.l.” sia ormai evidentemente la sua “alternativa”, continuano a pervenire a questa Unità richieste di informazioni antimafia.

E’ il caso delle richieste di recente formulate dalla società “ITALFER s.p.a.”, sul conto della due società in argomento, per:

- a. *Lavori di completamento per le opere minori di linea ed extra linea del raddoppio della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia nella tratta San Lorenzo al Mare - Andora e trasferimento di rifiuti e conferimento a discarica*, per un importo pari ad euro 250.000 + Iva. Richiesta di autorizzazione al sub-appalto effettuata dalla “SICURBAU s.r.l.” a favore di “SCAVO-TER s.r.l.”;
- b. *Lavori di completamento per le opere minori di linea ed extra linea del raddoppio della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia nella tratta San Lorenzo al Mare - Andora; trasporto di materiali da cava e rifiuti*, per un importo pari ad euro 50.000 + Iva. Richiesta di autorizzazione al sub-appalto effettuata dalla “SICURBAU s.r.l.” a favore di “SCAVO-TER s.r.l.”;
- c. *Modifiche impianti Trenitalia - VPE - DL - prolungamento capannone stazione Savona-appalti. Servizio di smaltimento materiale di risulta*, per un importo pari ad euro 50.000. Richiesta di autorizzazione al sub-appalto effettuata dalla “F.LLI GIORDANO COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l.” a favore di “SCAVO-TER s.r.l.”;
- d. *Modifiche impianti Trenitalia - VPE - DL - prolungamento capannone stazione Savona-appalti. Servizio di smaltimento materiale di risulta*, per un importo pari ad euro 20.000. Richiesta di autorizzazione al sub-appalto effettuata dalla “F.LLI GIORDANO COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l.” in favore della “P.D.F. s.r.l.”.

La condotta posta in essere dai FOTIA, insomma, in costante spregio ai provvedimenti emanati dell’Autorità, non fa altro che comprovare una volta di più il fondato pericolo di reiterazione dei reati per cui si procede.

In particolare, ai fini che in questa sede interessano, è dimostrato che sussista il pericolo che la libera disponibilità dei beni aziendali tutti in capo ai FOTIA possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, così come agevolare la commissione di altri reati.

Sulla base di quanto compiutamente osservato sopra si ritiene quindi necessario, al fine di impedire che la libera disponibilità di cose pertinenti al reato da parte degli indagati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo, procedere al sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P., finalizzato alla confisca, ex art.240 C.P., dei beni aziendali (ed in particolare dei beni immobili, dei beni mobili registrati e non, dei crediti, delle disponibilità, bancarie e/o postali, dei titoli di credito nonché di qualsiasi forma di investimento mobiliare) e delle quote societarie delle seguenti società (tutte, come si è visto sopra, riconducibili agli indagati medesimi):

- “SCAVO-TER s.r.l.”, con sede a Vado Ligure (SV) in Via Bertola nr.1 (partita IVA 01252170095);
- “P.D.F. s.r.l.”, con sede a Vado Ligure (SV) in Via Bertola nr.1 (partita IVA 01562080091);
- “SE.LE.NI. s.r.l.”, con sede a Savona in Via Mistrangelo nr.7/4 (partita IVA 01622160099);

Letti gli artt. 321 C.P.P., 104 D. L.vo 271/89 e 12 *sexies* L. 356/1992

ORDINA



il sequestro preventivo dei beni, in essi compresi:

- beni immobili;
- beni mobili registrati e non registrati;
- altre disponibilità, bancarie, postali, titoli di credito nonché qualsiasi forma di investimento mobiliare, anche con delega ad operare qualora, alla data dell'emissione del presente decreto di sequestro, presentino saldo attivo;
- altre quote di partecipazione societaria, di qualsiasi forma, eventualmente rilevate alla data dell'emissione del presente decreto di sequestro e relativi beni strumentali e proprietà;
- altri beni mobili ed immobili trascritti nei pubblici registri, non conosciuti precedentemente, ma emersi durante l'esecuzione del provvedimento cautelare reale;

nonché delle quote societarie delle seguenti società:

- “SCAVO-TER s.r.l.”, con sede a Vado Ligure (SV) in Via Bertola nr.1 (partita IVA 01252170095);
- “P.D.F. s.r.l.”, con sede a Vado Ligure (SV) in Via Bertola nr.1 (partita IVA 01562080091);
- “SE.LE.NI. s.r.l.”, con sede a Savona in Via Mistrangelo nr.7/4 (partita IVA 01622160099);

Riserva a separato provvedimento la nomina del custode ed amministratore giudiziario.

Manda alla Cancelleria per la immediata trasmissione del presente decreto, in duplice copia, al Pubblico Ministero che ha richiesto la misura, per la sua esecuzione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Savona, 3 marzo 2015.

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO G.I.P. - GUP

Depositato il

3/3/2015
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Dottor Fiorenza GIORGI)

E' copia conforme all'originale
- 3 MAR. 2015
Savona, IL CANCELLIERE